

XVI legislatura

**Conferenza dei Presidenti dei  
Parlamenti dell'Unione europea**

**Stoccolma, 14-15 maggio 2010**

n. 97/AP



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

## **Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea**

**Stoccolma, 14 - 15 maggio 2010**

Dossier n. 97/AP

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli \_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini Fax 06 6706\_4336 \_2989

Simona Petrucci \_3666

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai \_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio \_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli \_2653

Laura E. Tabladini \_3428

Monica Delli Priscoli \_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero \_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza \_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti \_2884

Antonella Usiello \_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria \_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio \_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano \_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna \_2359

Luca Briasco \_3581

Antonella Colmignoli \_4986

Viviana Di Felice \_3761

Laura Lo Prato \_3992

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi \_4695

Silvia Perrella \_2873

Antonia Salera \_3414

## Unità Operativa Attività

### di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi \_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli \_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani 3418

Patrizia Mauracher \_3397

Claudio Olmeda \_3416

Cristina Sabatini \_2571

Angela Scaramuzzi \_3417

## Indice

### Programma

#### Sessione su "Il trattato di Lisbona e la cooperazione interparlamentare"

- La Commissione e i parlamenti nazionali ..... 1
- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ..... 7
- Il ruolo della COSAC ..... 11
- Coordinamento e pianificazione delle riunioni interparlamentari 15
- Il ruolo futuro della Conferenza dei Presidenti ..... 19

#### Sessione su "Nuove tecnologie e comunicazione - una sfida per i parlamenti" ..... 25

#### Sessione su "Preparazione della Conferenza mondiale dei Presidenti"... 29

#### Sessione su "La crisi finanziaria e le conseguenze per i budget parlamentari" ..... 33

#### Nota informativa: Lo scioglimento dell'Assemblea UEO: il dibattito sul futuro del controllo parlamentare sulla politica della difesa europea ..... 37

### Allegati:

- Trattato di Lisbona - estratto ..... 45
- Regolamento del Senato- estratto ..... 61
- Linee guida per la cooperazione interparlamentare ..... 67
- Regolamento della Conferenza dei Presidenti ..... 71
- Lettera del Presidente del Parlamento svedese sulla Conferenza Mondiale dei Presidenti (in lingua inglese) ..... 73
- Progetto di documento finale della Conferenza Mondiale dei Presidenti (in lingua francese) ..... 75



## Giovedì 13 maggio

Arrivo delle delegazioni

19.00–21.00 Ricevimento offerto dall'on. Per Westerberg, Presidente del Parlamento svedese  
*Luogo: Solliden, Skansen*

## Venerdì 14 maggio

09.00-10.30 Riunione plenaria  
*Sede: Aula*

### **Allocuzione di benvenuto**

On. Per Westerberg, Presidente del *Riksdag*

### **Il Trattato di Lisbona e la cooperazione interparlamentare**

#### **La Commissione europea e i Parlamenti nazionali**

Introduzione del Dott. Maroš Šefčovič, Vice Presidente della Commissione europea

Discussione

#### *Commento:*

L'attenzione è rivolta alle conseguenze del Trattato di Lisbona per i Parlamenti nazionali e alla cooperazione tra la Commissione e i Parlamenti. Dibattito con la Commissione in merito alla sua visione del dialogo politico con i Parlamenti nazionali e confronto sulla sussidiarietà e lo scambio d'informazioni, nonché sulla valutazione e il monitoraggio relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

11.00 Udienza concessa dalle Loro Maestà il Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e la Regina Silvia (per i Presidenti e i Segretari generali)  
*Sede: Palazzo Reale*

11.50 Foto collettiva  
*Sede: Riksdag*

12.00-13.30 Colazione offerta dall'on. Per Westerberg, Presidente del Parlamento svedese (solo su invito)  
*Sede: Sala da pranzo dei Gruppi politici*  
Colazione a buffet per gli altri delegati e gli accompagnatori  
*Sede: Gran Galleria*

**Il Trattato di Lisbona e la cooperazione interparlamentare (seguito)****Le sedi della cooperazione interparlamentare**

Relatori:

On. Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei deputati italiana

On. Jean Bizet, presidente della Commissione per gli affari europei del Senato francese

On. Teresa Cunillera, Vice Presidente del Congresso dei deputati spagnolo

Discussione

*Commento:*

L'importanza del *networking* e dei contatti periodici tra i Parlamenti nazionali, nonché tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, è ribadita nel Trattato di Lisbona. Le disposizioni del nuovo Trattato offrono lo spunto per il dibattito sul coordinamento delle attività interparlamentari dell'UE e sul futuro ruolo della COSAC.

La Presidenza della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE (EUSC) ha proposto che, in riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in questa fase il dibattito dovrebbe concentrarsi sulla garanzia del coinvolgimento dei Parlamenti nella stesura delle norme in materia di partecipazione parlamentare a Europol e Eurojust, nonché sull'assetto delle attività parlamentari in tale ambito.

Inoltre, serve un dibattito esplorativo per esaminare la questione del futuro controllo parlamentare della Politica europea di sicurezza e difesa.

**Sfide e aspettative per la futura cooperazione interparlamentare**

Introduzione dell'on. Per Westerberg, Presidente del Riksdag

Discussione

*Commento:*

Si prevede una prosecuzione del dibattito sulle aspettative per il futuro riguardo alla cooperazione interparlamentare alla luce del Trattato di Lisbona. Ciò comprende l'assetto e i metodi di lavoro della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE.

Il 12 dicembre sono state individuate delle questioni preliminari in ordine alle priorità e al formato per il prosieguo del lavoro in questo campo. La Presidenza svedese si accinge a sottoporre alla discussione una relazione sullo stato di avanzamento del dibattito in sede IPEX riguardante la cooperazione interparlamentare nell'era del Trattato di Lisbona. La relazione comprende una proposta di aggiornamento dei Principi direttivi che definiscono norme e procedure per la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE. Essa reca inoltre la proposta di un approccio comune al coordinamento della programmazione delle riunioni interparlamentari (appendice: Principi direttivi dell'Aja). Si raccomanda di affidare il coordinamento a una formazione allargata "trio +", come proposto durante la riunione dei Segretari generali dell'8 marzo scorso.



Pausa caffè

16.00

### **Nuove tecnologie e comunicazione: le sfide per i Parlamenti**

Introduzione di

S. E. Matthew W. Barzun, Ambasciatore degli Stati Uniti in Svezia

Prof. Åke Grönlund, Docente di Scienze informatiche presso l'Università di Örebro, Svezia

Relatori:

On. Ene Ergma, Presidente del Parlamento estone

On. Vannino Chiti, Vice Presidente del Senato italiano

Discussione

*Commento:*

I progressi tecnologici nella società possono favorire una più ampia partecipazione e un maggiore coinvolgimento a livello pubblico. Negli ultimi anni, ai canali di comunicazione tradizionali se ne sono affiancati di nuovi come *Facebook*, i blog e *Twitter*. La discussione in questa parte della riunione si prefigge di scambiare esperienze e discutere questioni legate alle nuove forme di comunicazione e alla loro incidenza sui Parlamenti. La discussione successiva affronterà questioni come il crescente utilizzo dei *social media*, le sfide e le opportunità offerte da queste nuove forme di comunicazione nei contatti con il pubblico e il modo in cui i nostri sistemi democratici sono influenzati dall'utilizzo di questi nuovi canali di comunicazione.

18.00

Fine della sessione

19.30-22.30

Cena offerta dall'on. Per Westerberg, Presidente del Parlamento svedese  
*Sede: Municipio di Stoccolma*

## **Sabato 15 maggio**

09.30-11.40

Riunione informale (limitata a 1+1)  
*Sede: Aula*

### **Preparativi per la Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti**

Introduzione di

On. Norbert Lammert, Presidente del Bundestag

On. Barbara Prammer, Presidente del Consiglio nazionale austriaco

Giro di tavolo

*Commento:*

Il dibattito iniziale dovrebbe concentrarsi sulla proposta di riformare l'UIP facendone un'organizzazione basata su un trattato. In riferimento alla lettera inviata il 13 aprile dall'on. Per Westerberg, Presidente del Parlamento svedese, i Presidenti dei

Parlamenti confronteranno i rispettivi punti di vista e approfondiranno, commentandoli, gli importanti risvolti del paragrafo 31 della bozza di documento conclusivo per la Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti che si terrà a luglio. Vi sarà spazio anche per dibattere altre questioni che rientrano nel programma di Ginevra.

## **La crisi finanziaria e le conseguenze per i bilanci parlamentari**

Giro di tavolo

*Commento:*

Temi suggeriti per la discussione:

- I bilanci parlamentari sono scampati ai tagli?
- Qual è l'entità ipotizzata dei tagli o delle restrizioni?
- In che modo le Assemblee parlamentari hanno stabilito la priorità di spesa?
- Hanno cessato di svolgere attività che erano solite fare?
- Che consiglio si può dare ai Parlamenti, davanti alle aspettative di tagli ai bilanci che possono emergere nei loro confronti?

Pausa caffè

12.00-12.30 Riunione plenaria  
*Sede: Aula*

## **Dichiarazioni conclusive e termine dei lavori**

13.00-15.0 Colazione in battello offerta dall'on. Per Westerberg, Presidente del Parlamento svedese  
*Luogo: Nave Gustafsberg VII, attracco Nybrokajen 8*

# SESSIONE SU "IL TRATTATO DI LISBONA E LA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE"

## LA COMMISSIONE E I PARLAMENTI NAZIONALI

### A) Dalla "procedura Barroso" alle disposizioni della commissione europea per il controllo della sussidiarietà

In vista della entrata in vigore del controllo parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà, già a partire dal 2006, la Commissione ha iniziato a trasmettere direttamente le proposte e i documenti di consultazione ai Parlamenti nazionali (**c.d. procedura Barroso**).

Preceduto dalla sua Comunicazione del 10 maggio "Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati" - in cui la Commissione invitava i parlamenti nazionali a reagire in modo da migliorare il processo di elaborazione delle politiche europee - e salutato con favore dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno, il nuovo meccanismo è divenuto operativo nel **settembre 2006**.

Da tale data è iniziato un dialogo costante che consente ai parlamenti nazionali di far conoscere la propria opinione sulle iniziative legislative della Commissione principalmente in merito al rispetto del principio di sussidiarietà. Dall'inizio della XVI legislatura il Senato italiano ha già trasmesso alle Istituzioni europee 35 documenti nell'ambito del Dialogo politico e 7 documenti ai sensi del Protocollo n. 2 sul Principio di sussidiarietà. All'interno di ciascun parere - per rendere più trasparente e leggibile la propria posizione da parte della Commissione europea - il Senato provvede regolarmente a distinguere fra quattro ordini di valutazioni: la sussidiarietà, la proporzionalità, la base giuridica e il merito di ogni provvedimento.

Il **1° dicembre 2009**, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha definito in un'apposita nota le **disposizioni pratiche relative all'attuazione del controllo del principio di sussidiarietà** previsto dal Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona.

### Il ruolo dei parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti innovazioni che coinvolgono i Parlamenti nazionali. Le nuove prerogative sono disciplinate dagli articoli 12, 48 e 49 del nuovo Trattato sull'Unione europea, dagli articoli 69, 70, 71, 81, 85, 88 e 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dai due Protocolli sul ruolo dei parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Particolare rilievo assume il nuovo sistema in virtù del quale i parlamenti nazionali svolgono un ruolo importante nel controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà.

### **1) Il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'esame dei progetti normativi UE (cosiddetta "fase ascendente").**

La normativa in materia di controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità rappresenta l'innovazione più importante per il ruolo dei Parlamenti nazionali. Si tratta di una novità destinata ad avere un impatto rilevante sulla stessa attività parlamentare.

Come noto il principio di sussidiarietà, già introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"*. Il principio di proporzionalità, d'altronde, stabilisce che *"il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati"*.

Nei protocolli allegati al Trattato di Lisbona<sup>1</sup>, con riguardo al controllo parlamentare del principio di sussidiarietà è previsto quanto segue:

- a) i progetti di atti legislativi europei sono trasmessi ai Parlamenti nazionali, i quali entro il termine di otto settimane possono formulare un parere motivato in merito alla loro eventuale non conformità al principio di sussidiarietà (il cosiddetto *early warning*);
- b) ove i pareri di non conformità rappresentino un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali<sup>2</sup>, la proposta deve essere riesaminata e, a seguito del riesame, può essere mantenuta, modificata o ritirata.
- c) ove, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria (in cui Parlamento europeo e Consiglio "codecidono" paritariamente), una proposta della Commissione europea venga respinta dalla maggioranza dei Parlamenti nazionali e la Commissione decida di mantenerla, il Parlamento europeo ed il Consiglio sono investiti della questione. La proposta è definitivamente bloccata se ritenuta non conforme al principio di sussidiarietà dal 55% dai membri al Consiglio o dalla maggioranza dei voti espressi dal Parlamento europeo.

### **2) Il ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.**

Il Trattato stabilisce che i Parlamenti nazionali (o anche una sola Camera) possono, per il tramite dei rispettivi Governi, impugnare gli atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà (articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità). Si tratta, quindi, di un'azione da intraprendere *ex post* rispetto a quella del controllo esercitato dai Parlamenti nella fase di adozione degli atti legislativi medesimi.

### **3) L'opposizione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione semplificata dei trattati.**

Come è noto, la procedura di revisione semplificata dei trattati prevede che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, possa estendere l'area dei settori cui si applica il voto a maggioranza qualificata. Il Trattato di Lisbona, nell'introdurre questa innovazione, stabilisce che ogni iniziativa in questa direzione sia sottoposta ai Parlamenti nazionali. Ciascun Parlamento può esercitare al riguardo un sostanziale potere di veto (articolo 48 del Testo consolidato del Trattato sull'Unione europea). Analogo potere di veto è riconosciuto ai Parlamenti nazionali per il passaggio dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup> su temi concernenti il diritto di famiglia con implicazioni transnazionali.

### **4) La partecipazione ai meccanismi di valutazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.**

<sup>1</sup> Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

<sup>2</sup> A ciascun Parlamento sono attribuiti due voti e in caso di Parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera un voto.

<sup>3</sup> La procedura legislativa speciale di cui all'articolo 289 del nuovo TFUE prevede l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. La procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del nuovo TFUE equivale all'odierna procedura di codecisione, che prevede l'adozione congiunta di una proposta legislativa da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Trattato di Lisbona stabilisce che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 70 del Testo consolidato del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

5) **L'associazione**, insieme al Parlamento europeo, **al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust**.

Il Trattato di Lisbona prevede i che Parlamenti nazionali siano associati alle valutazioni dell'attività di Eurojust, (articolo 85 del nuovo TFUE) e al controllo delle attività di Europol (articolo 88 del nuovo TFUE).

L'orientamento della Commissione prevede che:

a) la trasmissione dei progetti relativi ai settori a competenze condivise cui si applica il Protocollo sulla sussidiarietà sono accompagnati da una **lettera di trasmissione (*lettre de saisine*)** recante esplicita menzione della procedura per il controllo della sussidiarietà e l'indicazione dei termini applicabili;

b) il termine di **otto settimane** previsto dal Protocollo decorre dal ricevimento della *lettre de saisine* che viene inviata all'atto della trasmissione **dell'ultima versione linguistica di ogni documento**. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la rete IPEX sono informati il giorno stesso dell'avvenuta trasmissione della *lettre de saisine*. Per tener conto della pausa estiva dei lavori parlamentari il mese di agosto non rientra nel calcolo del termine delle otto settimane;

c) la Commissione, nell'auspicare che prosegua il dialogo politico avviato con la "procedura Barroso", invita i Parlamenti nazionali a formulare pareri che **differenzino**, nella misura del possibile, **gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dai commenti attinenti il merito della proposta**;

d) la Commissione verificherà il raggiungimento delle soglie indicate dal Trattato per i tutti i pareri motivati che sollevano obiezioni sulla conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, anche dove i diversi pareri motivati indichino **ragioni differenti di difformità** rispetto al principio di sussidiarietà o riguardino **diverse disposizioni della proposta stessa**.

e) Qualora la soglia non sia raggiunta allo scadere delle otto settimane o i pareri vengano trasmessi **oltre il termine**, la Commissione risponde ai Parlamenti nazionali interessati in sede di **dialogo politico**.

L'intento della Commissione è quindi inteso a proseguire il dialogo politico con i parlamenti nazionali avviato con la "procedura Barroso".

Quanto all'attuazione delle norme relative al controllo della sussidiarietà in Senato, il Presidente del Senato ha inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni in cui si stabilisce, in via sperimentale, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento del Senato che già disciplina la c.d. "fase ascendente" del processo normativo dell'Unione europea. Toccherà alla Giunta per il Regolamento, alla luce degli orientamenti emersi nell'apposito Comitato ristretto stabilire se, in caso di verifica negativa circa il rispetto del principio di sussidiarietà, la deliberazione definitiva spetti all'Assemblea.

## Il Consiglio e i parlamenti nazionali

In conformità con quanto comunicato dalla Commissione europea, anche il Consiglio, con lettera ai Presidenti dei Parlamenti nazionali del 12 marzo 2010, ha comunicato le modalità con le quali intende dare attuazione ai suoi obblighi nei confronti dei Parlamenti nazionali ai sensi del Trattato di Lisbona. Oltre a esplicitare nei dettagli il sistema di trasmissione dei progetti di atti legislativi, il Consiglio si è impegnato a trasmettere, per informazione, i progetti di revisione dei Trattati, nonché, tra l'altro:

- Gli ordini del giorno delle sessioni del Consiglio;
- I risultati delle sessioni del Consiglio;
- I processi verbali delle parti delle sessioni dedicate a "Deliberazioni legislative";
- Le posizioni adottate dal Consiglio nel quadro delle diverse procedure legislative.

In data 16 febbraio 2010, il Presidente della Commissione mista per l'Unione europea delle Cortes Generales di Spagna ha trasmesso al Presidente del Consiglio europeo una lettera nella quale, a nome dei Presidenti COSAC, e su iniziativa della delegazione del Regno Unito, chiede una "interpretazione autentica" della nozione di atto legislativo, ai fini della trasmissione ai Parlamenti nazionali per il controllo di sussidiarietà. "In particolare", si legge nella lettera, "desidereremmo sapere se il concetto verrà interpretato in senso estensivo e pertanto applicato a tutti gli atti che coinvolgono il Parlamento europeo, o se vi è l'intenzione di escludere atti che, benché possano coinvolgere in varia misura il Parlamento europeo, non sono esplicitamente raccordati nel Trattato a una procedura legislativa, ordinaria o speciale".

La risposta del Consiglio ha confermato la volontà di interpretare la nozione di atto legislativo in chiave restrittiva: dalle disposizioni dei Trattati, e in particolare sulla base di quanto esplicitato dall'articolo 289, paragrafo 3 del TFUE, sono atti legislativi solo "gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa". Pertanto, gli atti non rientranti nelle procedure legislative ordinaria o speciale non saranno trasmessi ai Parlamenti nazionali per il controllo di sussidiarietà.

## **B) La Commissione europea e l'IPEX**

Una fattiva collaborazione fra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è realizzata anche con riferimento al sito IPEX.

Il sito IPEX (interparliamentary information exchange), lanciato ufficialmente il 30 giugno 2006, nasce da una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi a Roma nel 2000. Si tratta di un'iniziativa intesa a promuovere la cooperazione interparlamentare dell'Unione europea, mettendo a disposizione dei Parlamenti nazionali una piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni sulle materie europee, in particolare sul controllo parlamentare dei progetti di atti comunitari, inclusi gli aspetti relativi alla sussidiarietà.

Punto focale del sito, fruibile in inglese e francese, è la banca dati dove attualmente è possibile monitorare costantemente i progetti di atti comunitari o altri documenti della Commissione europea (es. Libri verdi, Libri bianchi, comunicazioni), nel loro passaggio attraverso i parlamenti nazionali.

In particolare, il sistema messo a punto nel sito IPEX prevede che tutti i parlamenti nazionali (o Camere in caso di Parlamenti bicamerali) - ciascuno per le pagine di propria competenza - alimentino la banca dati consentendo agli utenti di ottenere, rapidamente e in modo molto semplice, informazioni costantemente aggiornate sull'*iter* dei progetti legislativi e dei documenti al vaglio parlamentare. Ad ogni fase dell'attività in corso viene associato un simbolo (scelto tra quelli a disposizione), che indica a che punto è ogni Parlamento/Camera nell'esame degli atti comunitari, e se sussistono problemi di sussidiarietà.

Il sito IPEX ospita inoltre un calendario relativo alla cooperazione interparlamentare, che include informazioni su tutte le riunioni interparlamentari concernenti l'UE.

La Commissione europea, infatti, rispondendo a precise sollecitazioni del Board dell'IPEX supportato dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, ha assicurato la propria collaborazione fin dall'inizio, provvedendo alla trasmissione dei progetti e dei documenti direttamente al *data-base* dell'IPEX, poi alimentato dai parlamenti nazionali con notizie relative all'*iter* interno a ciascuno di essi.

La Commissione si è inoltre impegnata ad inviare settimanalmente un elenco riassuntivo dei documenti trasmessi ad ogni parlamento; ad informare la rete IPEX, contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'avvenuta trasmissione della *lettre de saisine*, nonché degli esiti del meccanismo di controllo della sussidiarietà e della propria decisione motivata in merito al mantenimento, alla modifica o al ritiro della propria proposta legislativa.

Dove non si è ancora riusciti ad ottenere i risultati voluti, nonostante reiterate sollecitazioni anche nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti (Copenaghen 2006, Bratislava 2007, Lisbona 2008) è nell'assicurarsi la trasmissione dei progetti di atti legislativi europei corredata dai *meta-data* essenziali.

Una trasmissione siffatta, cui sembrano fare da ostacolo i rapporti organizzativi interni all'UE e il ruolo dell'Ufficio per le pubblicazioni dell'Unione europea, renderebbe molto più agevole ed efficace il caricamento del sito.





# SESSIONE SU "IL TRATTATO DI LISBONA E LA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE" LO SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nell'area dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" è oggetto di numerose disposizioni nel trattato di Lisbona, che si riportano di seguito, dando conto delle eventuali posizioni assunte dal Comitato ristretto istituito dalla Giunta del Regolamento e incaricato di valutare i riflessi sul Regolamento del Senato conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

1) In primo luogo, i parlamenti nazionali vi sono coinvolti in quanto anche alle materie rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia si applica il **meccanismo di controllo preventivo del principio di sussidiarietà**. Tale meccanismo è strutturato in maniera tale da permettere un più stretto controllo parlamentare in quanto la soglia affinché scatti l'obbligo di riesame del progetto di atto legislativo che viola il principio di sussidiarietà è fissata ad un quarto dei voti spettanti ai parlamenti nazionali (mentre per i progetti di atti legislativi rientranti in altri settori tale soglia è di un terzo).

Secondo, infatti, l'art. 7, par. 2, ultimo periodo, del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la soglia per il riesame è pari a un quarto dei voti qualora il progetto di atto legislativo sia stato presentato sulla base dell'art. 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione. A sua volta, tale articolo 76 si riferisce agli atti di cui ai capi 4 (cooperazione giudiziaria in materia penale) e 5 (cooperazione di polizia) del titolo V del trattato sul funzionamento (relativo appunto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

È evidente che il potere condizionante dei parlamenti nazionali è in tal modo notevolmente accresciuto. La soglia di un quarto è infatti pari a 14 voti su 54, corrispondenti a 7 Parlamenti nazionali.

2) In secondo luogo, i parlamenti nazionali sono associati ai **meccanismi di valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel quadro dello spazio di libertà sicurezza e giustizia** (art. 70 e 71 TFUE).

L'art. 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione stabilisce, infatti, che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare le misure atte a definire le modalità in base alle quali gli Stati membri procedono, in

collaborazione con la Commissione, ad una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento. La disposizione prevede altresì che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Inoltre, l'art. 71 istituisce in seno al Consiglio un comitato permanente con il compito di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. La norma prevede che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali siano informati dei lavori che si svolgono nel comitato permanente.

**Posizione assunta dal Comitato ristretto della Giunta del Regolamento:** *"In entrambi i casi sopra riportati, non sembrano necessarie modifiche regolamentari. La Giunta potrebbe dare una concorde indicazione in tal senso.*

*Occorrerà solamente individuare, tra le Commissioni, quelle cui destinare tali informative per i seguiti di competenza. Tale individuazione potrebbe, peraltro, essere orientata dalla prassi degli ultimi anni relativa agli incontri interparlamentari in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia; tale prassi ha fatto registrare una competenza concorrente della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Giustizia e della Commissione Politiche dell'Unione europea".*

3) In terzo luogo, i parlamenti nazionali sono associati al **controllo politico di Europol ed alla valutazione delle attività di Eurojust** (artt. 85 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In particolare, gli articoli 85 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione disciplinano Eurojust ed Europol. Per ciascun organo i suddetti articoli prevedono che un regolamento, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio), ne determinerà la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti. Il regolamento su Eurojust dovrà prevedere le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Il regolamento su Europol dovrà fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

**Posizione assunta dal Comitato ristretto della Giunta del Regolamento:** *"In riferimento alle modalità di partecipazione dei parlamenti nazionali si può osservare che esse saranno definite attraverso regolamenti europei, alla cui migliore formulazione il Senato potrà partecipare proprio attraverso i meccanismi di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione. La concreta partecipazione degli organi del Senato dovrà, quindi, necessariamente*

*essere esaminata alla luce di tale futura regolamentazione. Analogamente al punto precedente, peraltro, l'individuazione degli eventuali organi interni competenti a partecipare al controllo politico di Europol ed alla valutazione delle attività di Eurojust potrebbe essere orientata dalla prassi degli ultimi anni relativa agli incontri interparlamentari in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che ha fatto registrare una competenza concorrente della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Giustizia e della Commissione Politiche dell'Unione europea".*

Su tale questione vi era stata anche una presa di posizione della **Commissione Politiche dell'Unione europea** che, nella deliberazione resa il 18 novembre 2009 sul "**Programma di Stoccolma**" aveva affermato al punto 2 del dispositivo, in riferimento alle modalità di associazione dei parlamenti nazionali alle attività dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che tali modalità avrebbero potuto trovare una "*collocazione nella regolamentazione europea prevista dagli artt. 70, 71, 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione*" attraverso "*l'istituzione di un meccanismo di cooperazione permanente tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. In tale contesto, si potrebbe ipotizzare la previsione di incontri semestrali tra rappresentanti dei Parlamenti nazionali e rappresentanti del Parlamento europeo, su base paritaria, aventi quale oggetto specifico il controllo parlamentare congiunto delle attività del settore giustizia e affari interni. Dovrebbe, inoltre, essere consentita la disponibilità, anche in forme che tutelino la riservatezza, dei documenti rilevanti e di tutte le informazioni pertinenti*".



# SESSIONE SU "IL TRATTATO DI LISBONA E LA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE" IL RUOLO DELLA COSAC

La COSAC è un organismo dell'Unione europea previsto dall'art. 10 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali allegato al trattato di Lisbona.

Secondo tale articolo, che riproduce in parte quanto già previsto dall'analogo Protocollo allegato al trattato di Amsterdam, *"una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione"*.

Si riporta il testo dei punti da 4 a 7 del Protocollo n. 9 sul ruolo dei parlamenti nazionali, vigente sino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona:

*"4. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata.*

*5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto.*

*6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali.*

*7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione"*.

Rispetto al testo precedentemente in vigore, va notato che non sono più menzionati: 1) l'applicazione del principio di sussidiarietà; 2) l'attenzione verso la materia dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 3) l'attenzione verso la materia dei diritti fondamentali. Tali esclusioni sono tuttavia meramente formali, in quanto l'omnicomprensiva formulazione del nuovo articolo 10 copre tutti i settori di attività dell'Unione europea. Pertanto, nulla impedirebbe alla COSAC di continuare a promuovere gli esami simultanei sulla verifica del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione, in continuità con quanto sinora effettuato dalla Conferenza.

Rimane invece confermato che i contributi della Conferenza non vincolano i parlamenti nazionali. In tal modo, appare ulteriormente ribadito che i "poteri" della COSAC siano da intendere in senso politico generale. La COSAC e le delegazioni dei Parlamenti che ne fanno parte discutono, esprimono opinioni, effettuano un'attività di pressione sulle Istituzioni dell'Unione europea, incanalano in un organismo *ad hoc* l'attività di cooperazione interparlamentare. E, tuttavia, né la COSAC, né le delegazioni che la compongono hanno il potere di incidere, con poteri propri, sulle attività legislative dell'Unione, né su quelle dei Parlamenti degli Stati membri.

È invece nuova la disposizione che prevede la promozione dello scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate.

Ora, la COSAC si era già affermata quale sede di confronto tra gli organismi competenti per gli Affari europei delle varie Assemblee nazionali e il Parlamento europeo con riguardo a tutti i temi inerenti la vita dell'Unione europea. Ciò soprattutto in riferimento agli orientamenti e alle *best practices* che si affermano negli ordinamenti dei Paesi membri e, in modo particolare nell'ultimo decennio, per quanto concerne i sistemi di *scrutiny* dei progetti di atti legislativi dell'Unione.

Con la nuova disposizione del trattato di Lisbona occorrerà verificare se tale ruolo possa essere svolto anche in riferimento alle altre Commissioni permanenti dei parlamenti nazionali. Ciò sia prevedendo il coinvolgimento all'interno della COSAC stessa di membri delle Commissioni settoriali, a seconda delle materie poste all'ordine del giorno, sia attraverso la promozione di incontri periodici delle Commissioni settoriali. Tale seconda opzione sarebbe, del resto, favorita dallo stesso regolamento interno della COSAC (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione C235, dell'1 ottobre 2003), in base al quale *"esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal Parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza dell'UE"*.

E che questa possa essere una linea di tendenza sta emergendo anche in relazione ad alcune proposte conseguenti alla denuncia del trattato dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO). Il Senato francese, ad esempio, ha approvato l'11 aprile 2010 una risoluzione in cui auspica che l'Assemblea parlamentare dell'UEO possa essere "sostituita" da una struttura concepita sul modello della COSAC, ossia composta da sei membri per Parlamento, sei membri del Parlamento europeo e una riunione al semestre .

Le Sénat,

Considérant que la dénonciation du traité de l'UEO entraînerait la suppression de l'assemblée de l'UEO, c'est à dire de la seule instance institutionnalisée où des parlementaires nationaux des vingt sept États membres de l'Union européenne se retrouvent de manière suivie et organisée pour débattre en commun des questions de défense européenne;

– Estime que la disparition de l'assemblée de l'UEO doit être subordonnée à la mise en place d'une structure permettant de réunir des parlementaires spécialisés dans les questions de défense des vingt-sept États membres (c'est-à-dire émanant des commissions chargées des questions de défense), ou du moins de ceux des vingt sept États membres qui le souhaitent. Cette structure, souple, pourrait être conçue sur le modèle organique de la COSAC (au maximum six parlementaires par État membre ; une réunion par semestre ; présence de six membres du Parlement européen). L'organisation et le secrétariat de cette structure devraient relever des parlements nationaux, par rotation, sur la base d'une réunion par semestre.

– Considère que, dans l'éventualité où cette initiative ne rencontrerait pas l'intérêt de tous les parlements des vingt sept États membres, elle pourrait être menée dans le cadre d'une coopération rassemblant les parlements nationaux les plus motivés sur une base volontaire. La réunion semestrielle serait alors organisée, par rotation, dans l'un des parlements nationaux participant à cette coopération".

Tale aspetto potrà essere ulteriormente valorizzato dalla espressa previsione del nuovo art. 10 secondo cui la COSAC può altresì organizzare conferenze interparlamentari per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Se si fa riferimento all'art. 10 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali sembra, quindi, che alla COSAC sia stato attribuito il potere di operare quale organismo che può "creare" altre forme organizzative, nella specie riguardanti i rapporti tra le Commissioni specializzate tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo e le Conferenze interparlamentari specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Tuttavia, tale potere dovrà essere necessariamente esercitato nel più ampio quadro della cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. Infatti, secondo il precedente art. 9 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, non la COSAC (composta dai soli membri delle Commissioni affari europei), ma *"il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione"*.



# SESSIONE SU "IL TRATTATO DI LISBONA E LA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE" COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Con lo sviluppo della cooperazione interparlamentare in ambito europeo sono notevolmente aumentate le sedi di incontro. Tali riunioni hanno talora evidenziato una mancanza di coordinamento fra le varie sedi e una elevata episodicità degli argomenti posti in discussione.

Oltre alla **Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Ue**, le altre sedi di cooperazione tra i parlamenti dell'Unione europea, stabilite dalle Linee guida sulla Cooperazione interparlamentare approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione all'Aja il 3 luglio 2004 e modificate dalla Conferenza di Lisbona del 19-21 giugno 2009, sono:

- la **COSAC**, nata nel 1989, tiene quattro riunioni all'anno, due al livello dei Presidenti delle Commissioni competenti per gli Affari europei, due in seduta plenaria (cui partecipano circa 180 parlamentari). E' inserita nei Trattati, il che la distingue da tutte le altre sedi di incontro. In applicazione dei Trattati, può adottare contributi destinati al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo; a tal fine procede, se del caso, ad una votazione. E', anche questa, una sua caratteristica peculiare;
- le riunioni dei **Presidenti di talune Commissioni settoriali** organizzate dal Parlamento del paese che esercita la Presidenza dell'Unione europea. Il numero di dette riunioni varia a seconda delle presidenze: è stato di 4 per l'Austria, la Finlandia, il Portogallo, di 7 per la Germania, di 5 per la Slovenia, di 8 per la Francia, di 4 per la Repubblica ceca e di 7 per la Svezia. Il numero di parlamentari partecipanti si aggira intorno ai 40;
- le riunioni di **Commissioni settoriali copresiedute a Bruxelles** dal Presidente della Commissione competente del Parlamento europeo e dal suo omologo del Parlamento del paese che esercita la Presidenza dell'Unione europea. La Presidenza svedese ha organizzato una riunione di questo tipo, mentre le precedenti Presidenze francese e ceca ne hanno organizzate rispettivamente tre ed una;
- le **riunioni parlamentari congiunte** organizzate a Bruxelles dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Parlamento che esercita la Presidenza dell'Unione europea. Queste riunioni vertono su temi generali di particolare interesse ed attualità quali il futuro dell'Europa, il cambiamento climatico, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Riuniscono circa 200 parlamentari;
- infine, le Commissioni del Parlamento europeo organizzano **riunioni aperte ai parlamentari nazionali**.

Si è pertanto evidenziata la necessità di prevedere strumenti e procedure per un'efficace programmazione delle riunioni volto al conseguimento di una serie di importanti obiettivi:

- Evitare sovrapposizioni;
- Definire ordini del giorno che abbiano una stretta attinenza alle principali questioni oggetto di decisioni europee;
- Evitare il moltiplicarsi disordinato delle sedi di dibattito;
- Far partecipare alla programmazione tutti i parlamenti coinvolti nella organizzazione di riunioni nel periodo coperto dal programma

In questo quadro, nella riunione dei Segretari generali dell'8 marzo 2010, si è concentrata l'attenzione sulla individuazione di una "costellazione" di parlamenti su cui far ricadere il compito della programmazione degli incontri.

La Presidenza svedese sulla base del dibattito svoltosi, ha suggerito una soluzione denominata Trio-plus. Essa fa perno sui parlamenti dei tre paesi facenti parte del "trio" presidenziale dell'Unione europea (che copre l'arco di 18 mesi), con l'aggiunta del Parlamento europeo e del parlamento destinato a presiedere la Conferenza dei Presidenti nel periodo coperto dal successivo "trio".

L'inserimento del Parlamento europeo, organizzatore di molte delle riunioni interparlamentari, era fuori discussione, mentre l'aggiunta al quartetto del parlamento presidente della Conferenza dei Presidenti nel periodo successivo è motivato dal duplice obiettivo di creare una certa continuità fra fasi successive di programmazione e di assicurare comunque la centralità della Conferenza dei Presidenti sotto il cui "ombrello" è opportuno che vengano ricondotte le attività di coordinamento.

Un quadro delle costellazioni Trio-plus dal 2010 al 2018 è fornito qui di seguito:

Anno	Trio della presidenza EU	Costellazione Trio-plus per la programmazione	Presidenza EUSC
2010 primavera 2010 autunno 2011 primavera	Spagna Belgio Ungheria	Parlamenti di Polonia, Danimarca, Cipro (trio entrante), Lituania (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Belgio  Polonia
2011 autunno 2012 primavera 2012 autunno	Polonia Danimarca Cipro	Parlamenti di Irlanda, Lituania, Grecia (trio entrante), Italia (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Cipro
2013 primavera 2013 autunno 2014 primavera	Irlanda Lituania Grecia	Parlamenti di Italia, Lettonia, Lussemburgo (trio entrante), Slovacchia (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Lituania  Italia

2014 autunno	Italia	Parlamenti di Olanda, Slovacchia, Malta (trio entrante), Regno Unito (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Lussemburgo
2015 primavera	Lettonia		
2015 autunno	Lussemburgo		
2016 primavera	Olanda	Parlamenti di Regno Unito, Estonia, Bulgaria (trio entrante), Romania (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Slovacchia
2016 autunno	Slovacchia		
2017 primavera	Malta		Regno Unito
2017 autunno	Regno Unito	Parlamenti di Austria, Romania, Finlandia (trio entrante), ----- (prima presidenza EUSC nel secondo prossimo trio) e Parlamento europeo	Bulgaria
2018 primavera	Estonia		
2018 autunno	Bulgaria		



**SESSIONE SU "IL TRATTATO DI LISBONA  
E LA COOPERAZIONE  
INTERPARLAMENTARE"  
IL RUOLO FUTURO DELLA CONFERENZA DEI  
PRESIDENTI**

**A) Revisione dei principi direttivi della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nell'Unione**

Il 1° Aprile 2010 la Presidenza svedese ha pubblicato una proposta di revisione dei Principi direttivi sulla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti nell'Unione europea, approvati a Roma nel settembre 2000. La proposta di modifica si inquadra all'interno del dibattito sulla cooperazione interparlamentare, nato con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La proposta di revisione è stata pubblicata sul sito IPEX, nella sezione dedicata al Forum di discussione sull'argomento. Il Senato belga e il Parlamento irlandese hanno proposto alcuni emendamenti, sulla base dei quali la Presidenza svedese ha redatto un documento successivo, pubblicato il 23 aprile scorso.

**LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI  
PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA  
Nota di sintesi**

La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea riunisce i Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e il Presidente del Parlamento europeo. Essa rappresenta la principale sede per lo scambio di opinioni, informazioni ed esperienze, nonché per la promozione di studi e azioni comuni su temi attinenti al ruolo dei Parlamenti e all'organizzazione delle funzioni parlamentari.

Il suo funzionamento è regolato dai "Principi direttivi" approvati nella riunione di Roma del settembre 2000, che circoscrivono le materie di dibattito fra i Presidenti a quelle riguardanti il ruolo dei Parlamenti e l'organizzazione delle funzioni parlamentari, riconducibili ai compiti tipici dei Presidenti di Assemblea parlamentare. Sono quindi esclusi di massima temi di natura politica. In compenso, non sono previsti vincoli specifici per le sue modalità d'azione che possono comprendere anche eventuali deliberazioni.

La Conferenza si riunisce annualmente e, a partire dal 2008 sulla base di una decisione adottata a Bratislava, è presieduta dal Paese che ha detenuto la presidenza dell'Unione europea nel secondo semestre dell'anno precedente. Poiché la Francia ha presieduto l'Unione nel secondo semestre del 2008, la Conferenza dei Presidenti del 27 e 28 febbraio 2009 è organizzata dal Parlamento francese.

La Conferenza delibera per consenso. Può costituire Gruppi di lavoro per preparare l'esame di questioni complesse. La Presidenza cura, di norma, la predisposizione di un resoconto delle riunioni e redige un documento conclusivo dei lavori.

Il regime linguistico vigente prevede che l'organizzazione del servizio di interpretariato sia affidata al Parlamento ospitante, che copre i costi delle infrastrutture tecniche e si occupa di altri aspetti pratici, quali la scelta delle lingue base per l'interpretazione. Resta comunque garantita la possibilità per ciascun oratore di parlare nella propria lingua madre, ricorrendo a propri interpreti o coprendo i relativi costi.

Le lingue "pilota" scelte dalla Presidenza francese per la Conferenza di Parigi del 27 e 28 febbraio 2009 sono l'inglese e il francese. E' stata comunque richiesta l'attivazione di una cabina di interpretariato per la lingua italiana.

Il documento consiste in testo a fronte che riporta, in allegato, gli emendamenti proposti dal Belgio e dall'Irlanda.

Di seguito si riporta una breve illustrazione dei contenuti.

**Articolo 1 - (Composizione e metodi operativi):** Non sono proposte modifiche sostanziali, bensì alcuni aggiustamenti linguistici.

**Articolo 2 - (Obiettivi):** Poiché le nuove linee guida sulla cooperazione interparlamentare, approvate dalla Conferenza di Lisbona nel 2008, conferiscono alla Conferenza dei Presidenti il ruolo di sovrintendere al coordinamento delle attività interparlamentari nell'UE, la Presidenza svedese propone di inserire un paragrafo per menzionare esplicitamente tale ruolo anche nei Principi direttivi, al fine di dare maggiore visibilità alla Conferenza dei Presidenti. Su proposta del Senato belga, il paragrafo è stato inserito alla fine dell'articolo per motivi di continuità logica.

**Articolo 3 - (Frequenza e luogo delle riunioni):** In base alle attuali disposizioni, la Presidenza della Conferenza è assunta su base volontaria. Tuttavia, la Conferenza che si è tenuta a Bratislava nel novembre 2007 ha adottato una nuova procedura, che prevede che la Presidenza sia rivestita dal parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio dell'Ue nella seconda metà dell'anno e che la Conferenza sia organizzata nella prima metà del successivo anno. Alla luce di ciò, la Presidenza svedese propone di allineare i principi direttivi a questa prassi. Inserisce, inoltre, una disposizione che conferisce ai Segretari generali la facoltà di proporre candidature laddove il parlamento a cui spetterebbe la Presidenza non fosse in grado di assumere questo incarico. Infine, fonde nel presente articolo le disposizioni dell'attuale articolo 4, che prevedono che la Presidenza abbia inizio a conclusione della precedente riunione.

**Articolo 4 - (Presidenza):** In seguito alla nuova formulazione dell'articolo 3, il presente articolo è soppresso.

**Articolo 5 - (Ordine del giorno):** Al fine di ottimizzare la tempistica, la Presidenza svedese propone una riformulazione delle attuali disposizioni, invertendo alcuni paragrafi. Innanzitutto opera una distinzione tra "progetto di ordine del giorno" e "progetto di ordine del giorno definitivo". Il primo è comunicato non oltre tre mesi dalla riunione ordinaria (attualmente è previsto "almeno tre mesi prima") e un mese da quella straordinaria. Il progetto di ordine del giorno definitivo, le relazioni e i documenti di lavoro sono inviati non oltre due settimane dalla riunione (attualmente è previsto che lo siano "almeno due settimane prima").

**Articolo 6 - (Conclusioni):** Le disposizioni attuali prevedono che questo paragrafo sia intitolato "resoconto delle riunioni", stabilendo che esso sia predisposto dalla Presidenza e inviato ai componenti. Inoltre, sempre in base alle disposizioni in vigore, la Presidenza o ciascun componente può diffondere opinioni espresse durante le riunioni senza impegnare l'insieme della Conferenza. Poiché nella prassi i resoconti sono suddivisi in due parti, la prima riguarda il resoconto, la seconda le conclusioni, la Presidenza svedese ritiene opportuno che il presente articolo si riferisca alle conclusioni, anche al fine di conferire un'ufficialità alle stesse. In virtù di tale ufficialità devono essere inviate anche al Presidente della Commissione europea, a quello del Consiglio dell'Unione e alla Troika della Cosac. Inoltre deve essere esplicito che le conclusioni siano pubblicate sul sito IPEX, nella sezione "Conferenza dei Presidenti", come avviene nella prassi.

**Articolo 7 - (Gruppi di lavoro):** La Presidenza svedese ritiene opportuno specificare tra i temi affrontati nei gruppi di lavoro, anche quello relativo all'organizzazione della cooperazione interparlamentare. Inoltre, poiché le attuali disposizioni prevedono che i gruppi di lavoro si occupino dell'esame delle questioni di "maggiore complessità" ma che nella prassi tale organizzazione non sempre è efficace, la Presidenza svedese, ritenendo che sia opportuno avviare un'ulteriore riflessione su come organizzare la discussione delle questioni più complesse, propone di eliminare il riferimento ai termini "maggiore complessità".

**Articolo 8 - (Lingue):** La proposta svedese inserisce all'interno dei principi direttivi, le disposizioni riguardanti il nuovo regime linguistico adottato nel 2005. Esso prevede innanzitutto che l'organizzazione del servizio di interpretazione sia affidata al Parlamento ospitante, che coprirà i costi delle infrastrutture tecniche e si occuperà di altri aspetti pratici, quali ad esempio la scelta delle lingue base per l'interpretazione, vale a dire quelle che meglio rispondono alle esigenze di traduzione simultanea. Poiché resta comunque garantita la possibilità per ciascun oratore di parlare nella propria lingua madre,

ogni Parlamento potrà decidere di portare, a proprie spese, un proprio interprete o di richiedere, sempre a proprie spese, l'interpretazione nella propria lingua. I Parlamenti che invece decideranno di utilizzare le lingue individuate dal Parlamento ospitante divideranno equamente i costi dell'interpretazione. I documenti scritti sono distribuiti in inglese e francese. Rispetto alla norma attuale che prevede che essi siano distribuiti anche nella lingua del Parlamento ospitante, il senato belga ha proposto che tale ultima disposizione fosse eliminata. La presidenza Svedese, che inizialmente aveva mantenuto questa norma, ha in ultimo accolto l'emendamento belga.

**Articolo 9 - (Segretari generali):** Secondo le disposizioni attuali, l'organizzazione della Conferenza dei Presidenti è affidata ai Segretari generali, che si riuniscono per predisporre il progetto di ordine del giorno o per qualsiasi altra consultazione reciproca. Poiché nelle nuove linee guida sulla Cooperazione interparlamentare è specificato che a riunirsi sono i Segretari generali o altri funzionari designati, la Presidenza svedese propone di allineare il presente articolo a tale disposizione, riformulandolo in termini generali, ovvero che l'organizzazione della Conferenza sia affidata al parlamento che detiene la Presidenza.

**Articolo 10 - (Adozione e modifiche dei principi direttivi della Conferenza):** La Presidenza non propone modifiche sostanziali, bensì alcuni aggiustamenti linguistici e la nuova numerazione risultante dall'eliminazione dell'articolo 4.

## **B) Revisione dell'allegato alle linee guida sulla cooperazione interparlamentare**

Le linee guida sulla cooperazione interparlamentare sono state adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, tenutasi all'Aia nel luglio 2004. Gli obiettivi delle linee guida sono: promuovere lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo; garantire il corretto esercizio delle competenze parlamentari nelle questioni europee; promuovere la cooperazione con i parlamenti dei paesi terzi.

Le linee guida, che contengono anche disposizioni sugli incontri interparlamentari, sono corredate da un allegato riguardante la programmazione degli stessi e le relative disposizioni pratiche.

La Conferenza dei Presidenti svoltasi a Lisbona nel giugno 2008 ha emendato le linee guida, ad eccezione dell'allegato.



L'attuale Presidenza svedese, al fine di migliorare il coordinamento della programmazione degli incontri interparlamentari, e partendo dalla considerazione che tali incontri sono spesso organizzati dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo isolatamente e senza coordinamento<sup>1</sup>, propone una revisione dell'allegato.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

**Scambio di informazioni riguardanti la programmazione degli incontri interparlamentari (Nuovo).** In base alla proposta svedese, il presidente del parlamento dello Stato che detiene la Presidenza dell'Unione e quelli della successiva troika (o trio) presidenziale, e i vari *stakeholder* del Parlamento europeo, si incontrano regolarmente per scambiarsi informazioni sulla programmazione degli incontri, inclusa la scelta dei temi e la tempistica.

**Calendario.** Poiché le linee guida sulla cooperazione interparlamentare dispongono che il calendario degli eventi sia inserito sul sito IpeX, la Presidenza svedese ritiene opportuno inserire questa disposizione anche nell'allegato. Inoltre, chiarisce l'attuale ruolo dei Segretari generali quali punti di riferimento nella programmazione degli incontri interparlamentari, proponendo che, una volta ricevute informazioni su tutti gli incontri interparlamentari, inclusi la Cosac, e gli incontri interparlamentari *ad hoc*, sottopongano il calendario generale di tali incontri ai Segretari generali dei parlamenti nazionali, al fine di pubblicare, una volta effettuato il controllo incrociato, il calendario sul sito IPEX. Poiché tale controllo dovrà avere luogo con frequenza maggiore rispetto all'attuale cadenza annuale, la Presidenza svedese propone che abbia luogo almeno ogni sei mesi, presumibilmente sottoforma di video conferenza o procedura scritta.

**Inviti.** Attualmente è previsto che gli inviti ufficiali siano inviati ai Presidenti di ciascuna Camera con copia ai Segretari generali. La Presidenza svedese ritiene che i parlamenti nazionali debbano avere accesso ad una lista di distribuzione precisa. Pertanto, propone che tale lista sia inserita nel sito IPEX e aggiornata dal Central Support dell'IpeX<sup>2</sup>.

**Documentazione.** Le disposizioni sulla pubblicazione della documentazione riguardante gli incontri sono contenute già nelle linee guida, e nel paragrafo "Calendario" dell'allegato, pertanto la Presidenza svedese propone di eliminare tale disposizione da questo paragrafo.

---

<sup>1</sup> Gli eventi sono pubblicati da ciascun parlamento nel calendario situato sul sito IPEX, che è dedicato allo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali sulle questioni europee. Attualmente però tali eventi sono pubblicati senza alcuna consultazione né coordinamento tra i parlamenti stessi.

<sup>2</sup> Il Central Support è un "organo" che fa parte della struttura organizzativa del sito IPEX, ed è responsabile dell'attività editoriale del sito.



# SESSIONE SU "NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE - UNA SFIDA PER I PARLAMENTI"

(a cura del Servizio Informatica)

## Cenni sullo sviluppo dell'ICT<sup>1</sup> al Senato (e alla Camera)

Come la maggior parte degli altri parlamenti, agli inizi degli anni '80 il Senato e la Camera si dotarono di un proprio centro di calcolo e di una struttura informatica. Si strinse allora tra le strutture tecniche di Camera e Senato un primo importante accordo in base al quale il Senato avrebbe sviluppato e gestito la banca dati Iter Legis, relativa all'intera attività legislativa di entrambe le camere, mentre la Camera si sarebbe occupata della banca dati del Sindacato Ispettivo. Entrambe le importanti banche dati erano allora gestite su grandi elaboratori centrali (mainframe) con tecnologie IBM. L'uso delle banche dati richiedeva la conoscenza di linguaggi d'interrogazione per specialisti. Gli utenti erano quindi prevalentemente interni. Anche il settore amministrativo interno cominciava ad essere interessato dai processi d'informatizzazione.

A metà degli anni '90, con lo sviluppo di Internet, i sistemi informativi interni furono spostati progressivamente dai *mainframe* IBM ad un insieme di Server dedicati collegati in rete. Una parte rilevante delle basi dati interne è oggi disponibile anche sui siti internet parlamentari [www.camera.it](http://www.camera.it) e [www.senato.it](http://www.senato.it). Anche l'importante banca dati dell'Iter Legis è stata migrata sul web (non tutti sanno che ancora oggi, solo sul sito Senato, è gestita e ricercabile l'intera attività legislativa del parlamento italiano).

Nel 1997 il Senato, previo accordo con la Camera, aprì il sito [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it) contenente i principali servizi di natura "bicamerale" (sezione leggi, parlamento in seduta comune, commissioni bicamerali, sezione internazionale, polo bibliotecario).

---

<sup>1</sup> Il termine ICT (dall'inglese *Information and Communication Technologies*) appare preferibile e più generale del termine "Informatica" ed è ormai accettato per indicare l'insieme di strumenti e tecnologie che stanno alla base dell'attuale "rivoluzione digitale" che ha investito in questi anni in modo rilevante anche il mondo parlamentare.

Nel 2004, nel 2007 e ancora nell'ultimo anno il sito del Senato e quello del Parlamento sono stati migliorati ed arricchiti con molti nuovi servizi (notizie, comunicati di fine seduta, web-TV, emendamenti e dossier on-line, versione mobile per telefonini, BD dati "Progetti e documenti dell'UE", etc...).

Oltre ad una notevole crescita nel numero degli accessi, il sito del Senato ha avuto negli anni numerosi riconoscimenti e premi (nel 1999 premio WWW Sole24Ore, nel 2006 l'Osc@r del web della rivista LabItalia, nel 2007 il Premio Euro WEB presso il ComPA e a Washington il *Computerworld Honors Award* in tema di accessibilità, nel 2007-2008-2009 il sito Senato risulta tra i migliori siti pubblici nell'annuale monitoraggio dell'Università di Udine).

Nel 2007 con il rilascio del nuovo Portale Intranet si è avviato anche un forte potenziamento dei servizi Intranet rivolti all'utenza interna (Senatori, collaboratori, Gruppi, dipendenti). Sul Portale i servizi non sono più "uguali per tutti" ma sono personalizzati e profilati secondo le esigenze delle diverse tipologie di utenti. La tendenza è a spostare sempre di più sul Portale i processi di lavoro e le relative informazioni da rendere disponibili (esempi: presentazioni atti via firma elettronica, notizie d'agenzia selezionate, cedolini, informazioni sanitarie, rimborsi, corsi in *e-learning*, etc..).

Il Portale può essere acceduto in sicurezza dall'esterno (Extranet) tramite dispositivo Token fornito a oltre 1400 utenti interni (oltre la metà delle utenze "attive" - dati maggio 2010). Questo comporta concretamente la possibilità di svolgere da fuori compiti fino a ieri espletabili solo all'interno dei palazzi parlamentari (telelavoro).

Nel 2008 il Senato si è dotato di un secondo Centro di elaborazione dati (CED 2) per assicurare la continuità operativa dei servizi in caso di caduta del primo centro (*disaster recovery*). La disponibilità dei servizi 24 ore su 24 è ormai una necessità e dimostra quanto l'ICT sia penetrata in tutti i settori dell'Amministrazione e del lavoro dei Gruppi parlamentari.

In questi ultimi anni inoltre il Senato ha partecipato attivamente a importanti progetti interistituzionali basati su un utilizzo avanzato dell'ICT. Si cita in particolare il progetto Normattiva " il Portale della normativa vigente", coordinato dalla Presidenza del Consiglio con Camera e Senato, il cui servizio erogato dal Poligrafico è disponibile da marzo 2010 in forma libera e gratuita su Internet ([www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)).

#### Sviluppi previsti e/o in corso

Molti sono gli sviluppi in corso o previsti nei prossimi anni in ambito ICT. In generale è possibile dire che proseguirà, sia nel settore amministrativo che in quello parlamentare, il processo di informatizzazione delle procedure di lavoro.

Qualche esempio: estensione della firma digitale per la presentazione di atti, nuovo sistema documentale e gestione del protocollo, nuovo sistema di produzione interna degli stampati parlamentari, potenziamento sistemi per videoconferenze, potenziamento dei strumenti comunicativi e dei canali d'interazione con i cittadini, sistemi per la gestione di contenuti multimediali (per Web-TV, satellite, etc..).

Sarà inoltre necessario potenziare l'attuale secondo CED, in quanto la strategicità del sistema informativo e la crescita in corso dei servizi offerti sta rapidamente portando a saturare le attuali capacità del CED 2 di sostituire il primo CED in caso di crisi.

In tempi di crisi economica e di budget limitati, all'aspettativa di nuovi servizi ICT si accompagna quella di ridurre - tramite l'informatica - i costi generali delle Amministrazioni parlamentari attraverso l'automazione di parte di queste e una ridefinizione delle funzioni assegnate. In alcuni settori i risparmi potranno essere conseguiti se all'informatizzazione si accompagnerà un'adeguata formazione del personale e una profonda riforma dell'organizzazione del lavoro delle strutture interne.

Come insegna l'ampia letteratura in merito, l'innovazione "vera" - quella che porta reali benefici - non può essere infatti solo tecnologica ma deve essere anche organizzativa.

Da questo punto di vista grosse opportunità potrebbero derivare da una spinta a sfruttare al meglio le sinergie possibili con la Camera dei Deputati. Molti progetti risultano infatti duplicati così come lo sono le infrastrutture a supporto dei servizi erogati. Si è anche ipotizzata la costituzione di un "Polo Informatico Parlamentare", sul genere del Polo Bibliotecario, ma per attuarla in concreto sono necessarie indicazioni in tal senso dai vertici di entrambe le istituzioni.

#### Ruolo e partecipazione Senato a progetti internazionali

Il Senato è presente in molti gruppi di lavoro internazionali e partecipa attivamente a numerosi progetti tra parlamenti basati sull'uso dell'ICT.

Si riporta qui sinteticamente le principali collaborazioni:

- nel biennio 2006-2007 ha condotto come responsabile della componente Ict, il progetto di gemellaggio con il Senato della Romania, finanziato dalla Commissione europea in vista dell'ingresso nell'Unione della Romania;
- Il Senato sta dando un rilevante contributo al progetto del gruppo interparlamentare IPEX (*Interparliamentary EU-Information Exchange*)

per la costituzione di un sistema in rete di interscambio e monitoraggio informativo sull'attività dei vari parlamenti sulle materie d'interesse dell'UE. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona uno strumento del genere risulta di grande interesse. Il sistema è oggi operativo ed accessibile anche dalla recente BD "Progetti e documenti UE" realizzata dal Senato e gestita da Camera e Senato sul sito Parlamento;

- Nell'ambito del ECPRD (*European Centre for Parliamentary Research and Documentation*) il Senato è attivo da molti anni nell'ICT-Group; nel novembre 2009 ha organizzato presso la Biblioteca insieme alla Camera il seminario dal titolo: "Advanced IT Services for MPs , Citizens and Parliamentary Cooperation", presenziato dalla VicePresidente del Senato Sen. Bonino che ha anche svolto il saluto introduttivo.
- Il Senato collabora con il Global Centre per l'ICT nei Parlamenti delle Nazioni Unite dal 2006. Come noto, il centro ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra parlamenti ai fini dello sviluppo della democrazia parlamentare anche attraverso l'uso di tecnologie che migliorino l'efficienza e la trasparenza delle comunicazioni e degli scambi. Con il Global Centre delle Nazioni Unite il Servizio Informatica del Senato ha partecipato a numerose attività, tra cui: l'assistenza al Parlamento Cambogiano, con la stesura di un piano strategico avvenuta a fronte di un'attività di *assessment* svolta mediante due missioni presso il loro Parlamento, l'assistenza alla libreria del parlamento iracheno, per la quale il Senato ha collaborato alla stesura di un progetto di cooperazione alla presenza di una delegazione di funzionari iracheni, la cooperazione con il Parlamento Algerino, già iniziata con un rapporto bilaterale e che prossimamente continuerà con una missione congiunta Senato, Camera e ICT Global centre, la partecipazione attiva (come relatori) a tutte le edizioni della World e-Parliament Conference (all'ultima edizione svoltasi a novembre 2009 presso la *House of Representatives* del Congresso Americano a Washington è intervenuto anche il Presidente Lupi della Camera dei Deputati). Il Servizio Informatica sta infine collaborando con il Global Centre per l'organizzazione dei contenuti di un workshop sulla resocontazione parlamentare che potrebbe tenersi presso il Parlamento Europeo nei prossimi mesi.
- Il Servizio Informatica ha in corso una collaborazione attiva con il Parlamento Europeo sugli standard di marcatura in XML di testi legislativi e sulla firma digitale. Riguardo alla firma digitale sono in corso scambi di esperienze sulla base dell'iniziativa del Senato Italiano.

## SESSIONE SU "PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA MONDIALE DEI PRESIDENTI"

Dal 19 al 21 luglio si svolgerà a Ginevra, alle Nazioni Unite, la Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti.

Il 4 marzo scorso, il Presidente, Theo Ben Ghurirab, e il Segretario generale, Anders Johnsson, dell'Unione interparlamentare (UIP) hanno inviato al presidente Schifani il testo di un documento finale che dovrà essere adottato dalla Conferenza.

Della redazione del testo è stato incaricato in seno all'UIP un Comitato preparatorio in cui non è presente alcun membro della delegazione italiana.

Il testo illustra il lungo cammino percorso dall'organizzazione fin dalla sua istituzione nel lontano 1889, l'importante ruolo svolto nella promozione della democrazia e nel sostegno ai Parlamenti nella cooperazione interparlamentare e la necessità di avviare un processo di riforma per rendere l'Unione più attuale rispetto alle esigenze del mondo contemporaneo. Al termine del documento, al paragrafo 31, si prevede un appello dei Presidenti affinché si avvii una collaborazione con i Governi degli Stati membri per la firma di un trattato internazionale su cui fondare la nuova UIP.

31. Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer l'UIP et de la doter des moyens politiques, matériels et financiers et des ressources humaines dont elle a besoin pour mener à bien la mission que nous préconisons. Nous nous proposons de travailler avec l'UIP pour atteindre ces objectifs et invitons les Parlements et les Gouvernements à apporter leur concours à cette entreprise. Nous encourageons l'UIP à collaborer avec les États à la conclusion d'un instrument international qui sauvegarderait l'indépendance parlementaire propre à l'UIP tout en lui conférant formellement le statut d'organisation internationale issue d'un traité conclu par les États.

L'approvazione del documento finale alla Conferenza mondiale dei Presidenti dei parlamenti del 19-21 luglio costituirà un'importante presa di posizione in vista della prossima Assemblea dell'UIP che si svolgerà in autunno a Ginevra.

Come è noto, l'UIP, pur possedendo personalità giuridica, non è stata costituita da un accordo internazionale tra Stati e conseguentemente non rientra nella categoria delle organizzazioni internazionali.

L'Unione interparlamentare (UIP), che dal 1921 ha sede a Ginevra, è l'organizzazione internazionale dei Parlamenti. Istituita nel 1889, è la più vecchia delle istituzioni internazionali di tipo politico. L'UIP persegue i seguenti obiettivi: favorire i contatti, il coordinamento e lo scambio d'esperienze tra i Parlamenti e i parlamentari di tutti i Paesi; esaminare e prendere posizione su questioni di interesse internazionale (quali la pace e la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, le donne in politica, l'educazione, la scienza e la cultura) per suscitare un'azione da parte dei Parlamenti e dei parlamentari; contribuire alla difesa e alla promozione dei diritti umani – fattore essenziale della democrazia parlamentare e dello sviluppo – e del diritto umanitario, e in particolare alla protezione dei diritti umani dei parlamentari; contribuire ad una migliore conoscenza del funzionamento delle istituzioni rappresentative e al rafforzamento dello sviluppo dei loro mezzi d'azione. L'Unione, condividendo gli obiettivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ne appoggia gli sforzi e opera in stretta collaborazione con essa. Cooperava con le organizzazioni interparlamentari regionali e con le organizzazioni internazionali, governative e non governative che si ispirino agli stessi ideali. È composta di Gruppi nazionali, rappresentanti i rispettivi Parlamenti. Il Gruppo nazionale viene creato per decisione del Parlamento membro, "costituito in conformità alle leggi di uno Stato sovrano". In ogni Parlamento può essere creato un solo Gruppo nazionale.

La partecipazione dei parlamentari italiani all'attività dell'Unione interparlamentare è assicurata attraverso il Gruppo italiano, costituito da tutti i deputati e senatori eletti, con la sola eccezione di coloro che dichiarino espressamente di non volerne far parte.

Il Comitato di Presidenza è costituito da Antonio Martino, Presidente, Pier Ferdinando Casini, Presidente onorario, Francesco Amoroso, Giulio Andreotti, Enzo Bianco, Roberto Cota, Ricardo Antonio Merlo, Angela Napoli, Antonio Razzi, Antonello Soro, Luca Volontè.

Secondo il Comitato esecutivo della UIP, che ha redatto un documento sul consolidamento della riforma dell'Unione interparlamentare, le ragioni per una trasformazione in organizzazione internazionale sono numerose. Una maggiore autorevolezza, un accresciuto riconoscimento dell'organizzazione sulla scena internazionale, derivante da un accordo di più di 150 Stati, ratificato dai Parlamenti, le consentirebbe di svolgere un ruolo più incisivo nella cooperazione interparlamentare; il maggior peso nella rappresentatività dei Parlamenti la porrebbe su una posizione diversa con le Nazioni Unite e le sue agenzie (al momento l'UIP ha solo un ruolo di osservatore). L'UIP, inoltre, ambisce ad essere il contraltare parlamentare mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Di qui la necessità di un partenariato istituzionale tra ONU e UIP. Oltre alle ragioni di carattere strategico, vengono evidenziate motivazioni di carattere pratico, come il rilascio dei visti. Lo status di organizzazione internazionale garantirebbe a tutti i delegati le prerogative e le immunità proprie di tali



organizzazioni, cui va aggiunta l'eliminazione per i dipendenti del regime di imposizione fiscale che al momento appesantisce il bilancio dell'UIP.

Il consolidamento della riforma dell'Unione interparlamentare è stato oggetto di dibattito nella 122<sup>a</sup> Assemblea, tenutasi a Bangkok dal 29 marzo al 1° aprile scorso, e in particolare nell'ambito del Gruppo geopolitico dei 12+ . In seguito ad una lettera inviata dal Presidente del Bundestag, Norbert Lammert, in cui si contesta la formulazione del paragrafo 31 del documento finale, sono state sollevate dalle delegazioni nazionali numerose perplessità sull'opportunità di fare dell'UIP un'organizzazione fondata su un trattato. È stato rilevato che i vantaggi di una trasformazione in organizzazione internazionale non sono così evidenti e comporteranno certamente un aumento dei finanziamenti. In particolare, è stato messo in discussione l'automatismo nella concessione dei visti da parte dei Governi. Secondo i francesi un trattato di questa natura potrebbe essere irrealizzabile. L'Italia ha rilevato la necessità di avviare un dibattito più approfondito per arrivare ad una posizione condivisa nell'ambito delle delegazioni nazionali, mentre tedeschi, inglesi ed australiani hanno richiesto al Comitato esecutivo una proposta scritta su cui avviare una discussione. Da parte di molti si è ritenuto, comunque, di non escludere l'ipotesi di una riforma basata su un trattato internazionale, ma di avviare al riguardo un accurato approfondimento con i Governi e i rispettivi Parlamenti.

I competenti uffici della Camera dei deputati hanno informato il Senato del contenuto di una lettera che il Presidente Norbert Lammert - relatore nella sessione di sabato 15 maggio alla Conferenza di Stoccolma e membro del Comitato preparatorio della Conferenza mondiale dei Presidenti di Ginevra - ha inviato ai Presidenti del G8 delle Camere basse. Secondo il Presidente del Bundestag, poiché l'UIP non può essere considerata un parlamento mondiale o un organo delle Nazioni Unite, la formalizzazione delle relazioni tra l'UIP e le Nazioni Unite, auspicata nella bozza del documento finale, inviato ai presidenti delle Camere il 4 marzo 2010, deve essere assolutamente evitata.



# **SESSIONE SU "LA CRISI FINANZIARIA E LE CONSEGUENZE PER I BUDGET PARLAMENTARI "**

*(a cura del Servizio di Ragioneria)*

1. Esigenze di contenimento della spesa delle Camere del Parlamento, e più in generale degli apparati degli Organi costituzionali, si sono manifestate in Italia ben prima dell'affacciarsi della recente crisi economica e finanziaria internazionale.

In effetti, l'Italia, in relazione alla dimensione del suo debito pubblico, persegue da diversi anni strategie di risanamento dei conti pubblici, alle quali - soprattutto in occasione delle manovre di aggiustamento di maggiori dimensioni - le Camere hanno voluto offrire il loro contributo, in termini di riduzione delle richieste di finanziamento al bilancio dello Stato.

Occorre, infatti, sottolineare che una prerogativa fondamentale delle Camere del Parlamento è quella di godere di piena autonomia finanziaria. L'autonomia finanziaria concorre a garantire l'indipendenza di ciascuna Camera da altri poteri e organi, dai quali sarebbe invece condizionata ove dovesse dipenderne per la disponibilità dei mezzi e delle risorse indispensabili al proprio funzionamento.

L'autonomia finanziaria delle Camere si manifesta innanzitutto nel potere di "autodeterminazione" delle risorse necessarie all'espletamento dei loro compiti: per il Senato, il Presidente provvede, annualmente, su proposta del Collegio dei senatori Questori a formulare al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta della dotazione ordinaria (ovvero l'integrazione di quella già richiesta) necessaria per il funzionamento dell'Istituzione, affinché tale finanziamento venga considerato nelle poste del bilancio dello Stato.

2. Nel contesto dei principi sopra enunciati si inseriscono le decisioni assunte già dal Consiglio di Presidenza sul finire dell'anno 2005 - e quindi al termine della XIV legislatura - confermate dal successivo Consiglio di Presidenza all'inizio della XV legislatura e ratificate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006, con le quali sono state ridotte le

dotazioni richieste a carico del bilancio dello Stato, per un ammontare di 14 milioni di euro nell'anno 2006, 23 milioni di euro nel 2007 e 33 milioni di euro nel 2008, per complessivi 70 milioni di euro nel triennio.

Le linee di indirizzo al contenimento della spesa si sono concretizzate nelle seguenti misure:

- l'adozione di un esplicito vincolo programmatico alla crescita della spesa complessiva, il cui tasso di incremento deve in ogni caso risultare coerente con gli obiettivi macroeconomici indicati dal Governo nei documenti di programmazione economico-finanziaria: all'iniziale riferimento alla crescita del PIL nominale si è sostituito, recentemente, il riferimento al tasso programmato di inflazione;
- la riduzione del 10 per cento dell'indennità parlamentare, in godimento. A partire dal 2008 e per cinque anni non si apporterà alcuna variazione all'importo delle indennità parlamentari e ai connessi vitalizi;
- la riduzione del 10 per cento delle indennità di ufficio dei senatori Questori, dei Segretari di Presidenza, nonché dei Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni e Giunte parlamentari;
- l'impegno assunto in ordine ad una riduzione delle spese delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, soprattutto con riferimento alle spese per consulenze;
- l'adozione di misure di blocco selettivo del *turn over* del personale;
- la riduzione dei costi di acquisizione di beni e servizi, attraverso un miglioramento delle procedure di selezione dei contraenti e l'adozione di nuovi approcci *global/multi service*;
- le decisioni assunte il 23 luglio 2007 dal Consiglio di Presidenza del Senato e dall'Ufficio di Presidenza della Camera in ordine alla riforma della disciplina dei vitalizi;
- la decisione, assunta nella medesima riunione del 23 luglio 2007, di sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2008 il rimborso delle spese sostenute dai senatori per i viaggi all'estero per motivi di studio;
- la decisione assunta dal Consiglio di Presidenza del Senato nella riunione 31 ottobre 2007 in ordine all'ulteriore riduzione di 7,5 milioni di euro della dotazione ordinaria, a carico del bilancio dello Stato, per il 2008. Per il Senato, si è trattato di un taglio significativo - 7,5 milioni di euro - che ha consentito di ricondurre il tasso di incremento della dotazione 2008 rispetto a quella del precedente esercizio, nella misura dell'1,69 per cento, in linea con la previsione di incremento dell'inflazione programmata indicata per il medesimo anno 2008 dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011;
- la definizione, in sede di approvazione del bilancio interno per il 2008, di un percorso programmatico di medio periodo, quale indicato nel

bilancio triennale 2008-2010, che fissa significativi limiti alla crescita della spesa, soprattutto in termini di richiesta di dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato. Infatti, nel richiamato bilancio triennale è stato previsto, anche con riferimento agli anni 2009 e 2010, un incremento annuale della dotazione ordinaria nel limite dell'1,5 per cento, pari al tasso di inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013;

- infine, a partire dall'anno 2010 è stata operata una riduzione ed una razionalizzazione di alcune agevolazioni di viaggio previste per i senatori cessati dal mandato, dando esecuzione a precisi indirizzi espressi dal Consiglio di Presidenza nell'aprile 2009.

3. Le azioni sopra ricordate sono state accompagnate da modifiche del quadro regolamentare interno che disciplina le procedure di bilancio interno.

In particolare, nel giugno 2006 è stato approvato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato. Anche alla luce delle innovazioni introdotte nella pubblica amministrazione in materia di gestione delle risorse, il nuovo regolamento persegue obiettivi di maggiore trasparenza, certezza, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa.



## **Nota informativa**

# **Lo scioglimento dell'Assemblea UEO: il dibattito sul futuro del controllo parlamentare sulla politica della difesa europea**

### Quadro giuridico

Lo scioglimento della UEO, deciso dai suoi stessi ministri lo scorso 31 marzo, e il conseguente esaurimento dell'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO ha dato nuovo slancio al processo di riflessione sulle migliori modalità per garantire un confronto costante, a livello interparlamentare, sui grandi temi legati alla politica estera e di sicurezza comune, con particolare riguardo alla politica di sicurezza e difesa comune.

Il processo di riflessione sul futuro del dialogo parlamentare in ambito PESD è altresì legato alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, tanto per quanto attiene alle funzioni di controllo del Parlamento europeo in ambito PESC e PESD, quanto per le prospettive di rafforzamento della cooperazione interparlamentare contemplate dal nuovo Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

L'articolo 36 del Trattato sull'Unione europea conferisce al Parlamento europeo poteri formali per quanto concerne le attività di *scrutiny* sulla PESC e sulla PESD (*“L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.*

*Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.”*). Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede, all'articolo 9,

che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali determinino congiuntamente l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e a cadenza regolare, mentre l'articolo 10 dello stesso Protocollo prevede la facoltà, per la COSAC, di organizzare conferenze interparlamentari su argomenti specifici, e in particolare per discutere argomenti connessi alla PESC e alla PESD.

Gli strumenti di cooperazione interparlamentare già esistenti al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Trattati vengono considerati in diversa misura insoddisfacenti, o comunque non atti a garantire una cooperazione interparlamentare che risponda ai requisiti di periodicità e di efficacia richiesti dall'articolo 9 del nuovo Protocollo. Il modello COSAC e quello degli incontri interparlamentari organizzati dalle competenti Commissioni affari esteri e difesa del Parlamento europeo sembrano infatti configurare uno sbilanciamento delle funzioni organizzative e del peso specifico ora verso i Parlamenti nazionali, nel primo caso, ora verso il Parlamento europeo, nel secondo. Sembra dunque plausibile la necessità di un'ulteriore formula, che Parlamento europeo e Parlamenti nazionali dovrebbero concordare secondo le modalità espressamente previste dall'articolo 9 del Protocollo (mediante quindi un confronto paritario), ricorrendo anche, in linea eventuale, a un foro autorevole come la Conferenza dei Presidenti.

#### Lo stato del dibattito

- Sul tema del controllo parlamentare in ambito PESC e PESD si registra la posizione espressa nella dichiarazione finale della XII Conferenza dell'Associazione dei Senati d'Europa, approvata lo scorso 16 aprile, nella quale si constata come alcuni Presidenti di Senato abbiano sottolineato "che la denuncia del Trattato dell'UEO comporterà lo scioglimento dell'Assemblea dell'UEO, vale a dire l'unica sede istituzionalizzata in cui parlamentari nazionali si ritrovano in maniera continuativa e organizzata per discutere insieme questioni della difesa europea", e ritengano pertanto "opportuno intraprendere sin d'ora una riflessione al fine di definire le modalità che consentiranno domani ai parlamenti nazionali di continuare a discutere insieme della politica europea di difesa, di scambiarsi informazioni sui dibattiti condotti a livello nazionale e di dialogare coi responsabili di tale politica."



- Il tema è stato discusso dal Senato proprio in questi giorni, divenendo oggetto di uno specifico atto di indirizzo<sup>1</sup>. In occasione della discussione del disegno di legge di ratifica del Trattato EUGENFOR, istitutivo della Gendarmeria europea, il Governo ha accolto un ordine del giorno (Marinaro e altri), nel quale, constatata l'assenza di "una procedura che garantisca il controllo parlamentare sull'invio di missioni che potrebbero avere anche carattere meramente civile", preso atto "della necessità di rafforzare il dialogo interparlamentare per sviluppare una cultura europea sulla sicurezza e la difesa" e delle dichiarazioni rese dal Ministro Frattini<sup>2</sup> davanti alle Commissioni congiunte 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, con particolare riferimento all'auspicio "che vengano promosse conferenze interparlamentari per discutere della politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la politica di sicurezza e difesa comune", si **"conviene sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei paesi candidati, per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea, con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle Istituzioni dell'Unione, lo richiedano"**.
- La posizione espressa nel citato ordine del giorno appare nel complesso meno "sbilanciata" e più aperta a scenari innovativi rispetto a quella formulata dal Senato francese nella sua risoluzione dell'11 aprile 2010, secondo la quale **"l'abrogazione dell'Assemblea parlamentare UEO**

<sup>1</sup> Atto Senato - Ordine del Giorno 9/2062/1, presentato da FRANCESCA MARIA MARINARO mercoledì 28 aprile 2010, seduta n. 368

<sup>2</sup> Commissioni Riunite e Congiunte, 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, *Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio Europeo del 25 e 26 marzo 2010*, 9<sup>a</sup> seduta: mercoledì 31 marzo 2010 <http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/DF/218656.pdf> . Così il Ministro Frattini: "...A questo punto bisognerà capire come ovviare alle conseguenze sul ruolo di controllo e di impulso dei Parlamenti nazionali, perché l'unico punto che con la denuncia del Trattato potrebbe venire meno è proprio il ruolo dei Parlamenti nazionali nelle politiche di sicurezza e difesa. La nostra proposta – a mio avviso, la più coerente con l'evoluzione del Trattato verso Lisbona – è di sfruttare le possibilità offerte dall'articolo 10 del primo protocollo al Trattato di Lisbona il quale dice, come molti di voi ricorderanno, che è possibile l'organizzazione di Conferenze interparlamentari. Esiste già la cosiddetta COSAC, formata dai rappresentanti delle Commissioni e dei Parlamenti nazionali che si occupano di affari europei. Inoltre, il primo protocollo al Trattato di Lisbona prevede la formazione di conferenze parlamentari per discutere di politiche PESC e PESD. Potremo utilizzare questo articolo del primo protocollo per supplire alla mancanza di un'Assemblea parlamentare UEO, promuovendo le conferenze parlamentari proprio tra i dieci Stati del Trattato UEO che decadrà intorno alla meta del 2011. Questi sono i tempi necessari per la sostituzione progressiva dell'attuale meccanismo UEO con un meccanismo di Commissioni parlamentari composte dai membri dei Parlamenti nazionali."

**deve essere subordinata alla creazione di una struttura che consenta di riunire parlamentari specializzati nelle questioni della difesa dei 27 Stati membri, o dei Parlamenti degli Stati membri che lo desiderino. Tale struttura, leggera, potrebbe essere concepita sulla base del modello COSAC (un massimo di sei parlamentari per Stato membro; una riunione ogni semestre; presenza di sei membri del Parlamento europeo)".** Risoluzione che sembra interamente schiacciata sul modello COSAC, tanto più che l'organizzazione delle riunioni (e la predisposizione dell'ordine del giorno) sarebbe sempre prerogativa di un Parlamento nazionale, sulla base di una rotazione semestrale.

- Va altresì rilevato come, anche grazie a una forte pressione del Governo italiano, il Consiglio affari generali, nelle conclusioni della riunione del 26 aprile u.s. incentrata sulla politica di difesa, abbia preso atto dell'esaurimento del Trattato UEO, riconoscendo al contempo "l'importante contributo dell'UEO nello sviluppo dell'architettura europea della sicurezza e della difesa, incluso il ruolo sostanziale dell'Assemblea parlamentare UEO nello sviluppare una cultura europea" in materia. Il Consiglio ha anche incoraggiato "come appropriata l'instaurazione di un dialogo interparlamentare sui temi della PESD, inclusivo dei Paesi candidati all'adesione e di altri Stati interessati".

L'Assemblea UEO, che continua regolarmente i suoi lavori almeno fino a dicembre, discuterà nel corso della prossima sessione di giugno un progetto di relazione della Commissione relazioni parlamentari e pubbliche sul "Seguito della PSDC nei parlamenti nazionali e al Parlamento europeo". **Il documento è ancora in corso di elaborazione e finora ne è disponibile una bozza, il cui quarto capitolo, come dalla tabella che segue, è dedicato ai dibattiti già avvenuti in seno ad alcuni parlamenti nazionali sul futuro del controllo parlamentare della PSDC (politica di sicurezza e difesa comune: è il nuovo acronimo che ha sostituito quello della PESD, e che è stato introdotto con il Trattato di Lisbona).**

Belgio	I parlamentari del Belgio hanno sostenuto l'iniziativa del Presidente dell'Assemblea (l'inglese Walter) di indirizzare un appello alla futura presidenza belga dell'UE e della UEO (2° semestre 2010) a che sia creato un nuovo meccanismo di controllo in grado di prendere il posto dell'Assemblea UEO. <sup>3</sup>
Francia	Sia al Senato che all'Assemblea nazionale francese sono allo studio due proposte di creazione di un meccanismo di controllo parlamentare della politica di sicurezza e difesa comune basato sul modello COSAC, composto da un massimo di 6 membri delle commissioni difesa dei parlamenti nazionali e 6 membri del Parlamento europeo, che tenga una riunione per semestre, con segretariato assicurato a rotazione dai paesi membri per periodi di sei mesi. La proposta elaborata dal Senato prevede anche che, se l'iniziativa non dovesse incontrare il favore di tutti i paesi membri UE, l'organismo in questione potrebbe essere costituito solo dai paesi motivati su base volontaria.
Regno Unito	Il Governo britannico è stato il primo ad annunciare formalmente l'intenzione di denunciare il Trattato di Bruxelles. Il Parlamento ha consacrato la seduta del 6 aprile al futuro del controllo parlamentare sulla politica di sicurezza e difesa, mettendo l'accento sui Paesi UEO che, non facendo parte dell'UE, perdono la possibilità di partecipare a dibattiti in un forum comune qual è l'Assemblea UEO. Il ministro degli Affari europei ha esortato i parlamentari ad utilizzare l'anno in corso per studiare una struttura alternativa. <sup>4</sup>

<sup>3</sup> È da ritenere che Armand De Decker, Presidente del Senato belga, già intervenuto a favore di una **nuova assemblea interparlamentare** nel corso della riunione dei Senati d'Europa, (Roma, 22 aprile 2010), si attiverà ulteriormente nel corso del semestre di presidenza.  
<http://www.armanddedecker.be/Public/News.php?ID=5448>

<sup>4</sup> L'onorevole Walter, Presidente inglese dell'Assemblea UEO, ha proposto la creazione di un **comitato di pilotaggio** che guidi la transizione verso nuove forme di controllo, sotto la presidenza congiunta dell'Alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la presidenza entrante belga dell'UE, composto tra gli altri dal Presidente dell'Assemblea UEO (lo stesso Walter), dal Presidente della Sottocommissione difesa (SEDE) del Parlamento Europeo, dal Presidente della COSAC e da rappresentanti delle Commissioni esteri e difesa dei Parlamenti nazionali.



# ALLEGATI



**VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA  
E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
(TRATTATO DI LISBONA)**

*(estratti)*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

**Articolo 14 (TUE)**

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

**Articolo 15 (TUE)**

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

6. Il presidente del Consiglio europeo:

- a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
- b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
- c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
- d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

### **Articolo 16 (TUE)**

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.

6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.



Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Articolo 17 (TUE)**

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a

meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il presidente della Commissione:

- a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
- b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
- c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

### **Articolo 18 (TUE)**

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.
2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

*... omissis ...*

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**

#### **Articolo 30 (ex articolo 22 del TUE)**

1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

*... omissis ...*

## DISPOSIZIONI FINALI (del trattato sull'Unione europea)

### **Articolo 48** **(ex articolo 48 del TUE)**

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

#### Procedura di revisione ordinaria

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

#### Procedure di revisione semplificate

6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

... *omissis* ...

## SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

### Articolo 70 (TFUE)

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

... *omissis* ...

## COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

### **Articolo 85 (TFUE) (ex articolo 31 del TUE)**

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

... *omissis* ...

## COOPERAZIONE DI POLIZIA

### **Articolo 88 (TFUE) (ex articolo 30 del TUE)**

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

... *omissis* ...

## POLITICA ECONOMICA

### **Articolo 122 (TFUE) (ex articolo 100 del TCE)**

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

... *omissis* ...

## ENERGIA

### **Articolo 194 (TFUE)**

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
- d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.

*... omissis ...*

## PROTEZIONE CIVILE

### **Articolo 196 (TFUE)**

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

L'azione dell'Unione è intesa a:

- a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
- b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;



c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

... *omissis* ...

## AIUTO UMANITARIO

### Articolo 214 (TFUE)

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.

6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

... *omissis* ...

## CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

### Articolo 222 (TFUE)

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

... *omissis* ...

## ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

### **Articolo 289 (TFUE)**

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

*... omissis ...*

## PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI

### **Articolo 294 (TFUE) (ex articolo 251 del TCE)**

1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

#### Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

#### Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.



**REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
*(estratto)*

**Articolo 23**<sup>1</sup>

*Commissione Politiche dell'Unione Europea.*

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

**Articolo 34**<sup>2</sup>

*Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite  
- Conflitti di competenza.*

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003

<sup>2</sup> Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

#### *Articolo 142*<sup>3</sup>

##### *Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea.*

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14<sup>a</sup> Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### *Articolo 143*<sup>4</sup>

##### *Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.*

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero,

---

<sup>3</sup> Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

<sup>4</sup> Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.



quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

#### *Articolo 144<sup>5</sup>*

##### *Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.*

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3a e 14a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. E' competenza della 14a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1a e la 3a Commissione permanente possono far pervenire alla 14a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del

---

<sup>5</sup> Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.

#### ***Articolo 144-bis<sup>6</sup>***

##### *Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.*

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14<sup>a</sup> Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14<sup>a</sup> Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14<sup>a</sup> Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14<sup>a</sup> Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

---

<sup>6</sup> Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all' oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14<sup>a</sup> Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

#### *Articolo 144-ter*<sup>7</sup>

##### *Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.*

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame e' congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

---

<sup>7</sup> Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

**Articolo 144-quater<sup>8</sup>**

*Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea.*

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

---

<sup>8</sup> Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

# LINEE GUIDA PER LA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE NELL'UNIONE EUROPEA

Considerato che:

- a) I parlamenti nazionali contribuiscono in maniera attiva al buon funzionamento e alla crescita della legittimità democratica dell'Unione Europea;
- b) Gli stati membri sono rappresentati nel Consiglio dell'Unione Europea dai loro governi, che sono responsabili democraticamente di fronte ai loro parlamenti nazionali;
- c) La cooperazione interparlamentare rispetta tutti i principi e le regole esistenti nel quadro dell'Unione Europea;
- d) La cooperazione interparlamentare rispetta il principio secondo cui i parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo si collocano su un piano di parità e hanno ruoli complementari nella struttura dell'Unione Europea;
- f) Il Trattato di Lisbona attribuisce ai parlamenti nazionali, assieme al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento Europeo, la responsabilità di sottoporre ad esame tutte le iniziative di carattere legislativo e non legislativo.

## I. OBIETTIVI

I principali obiettivi della Cooperazione Interparlamentare nell'Unione Europea sono:

- a) Favorire lo scambio di informazioni e di buone prassi tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento Europeo, con l'obiettivo di rafforzare il controllo, l'influenza e l'esame dei parlamenti a tutti i livelli.
- b) Garantire l'esercizio effettivo delle competenze parlamentari nelle materie dell'UE, in particolare con riferimento al controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- c) Promuovere la cooperazione con i parlamenti di paesi terzi.

## II. QUADRO

La cooperazione interparlamentare nell'Unione Europea si esplica all'interno del seguente quadro:

### **a) Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea.**

Tale Conferenza riunisce i Presidenti dei Parlamenti degli Stati Membri dell'Unione Europea e il Presidente del Parlamento Europeo. La Conferenza sovrintende al coordinamento delle attività interparlamentari nell'UE. L'organizzazione della Conferenza avviene conformemente alle Linee Guida per la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea.

### **b) COSAC**

La Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'UE (COSAC) consente un regolare scambio di informazioni, buone prassi e opinioni sulle materie attinenti all'Unione Europea tra le Commissioni per gli affari europei dei parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo.

### **c) Riunioni congiunte su tematiche di interesse comune**

Il parlamento del paese che esercita la presidenza e il Parlamento Europeo possono organizzare riunioni congiunte, come ad esempio riunioni congiunte delle commissioni e riunioni parlamentari congiunte, su tematiche di interesse comune.

#### **d) Riunioni delle commissioni di settore**

Le riunioni tra le commissioni di settore sono organizzate dai parlamenti nazionali o dal Parlamento Europeo con l'obiettivo di discutere tematiche dell'Unione Europea che rientrano nei loro ambiti di competenza. I parlamenti nazionali dei paesi che esercitano la presidenza dell'UE e il Parlamento europeo dovrebbero evitare la duplicazione di attività nell'organizzare riunioni delle commissioni di settore.

#### **e) Segretari Generali**

I Segretari Generali o altri funzionari designati si riuniscono con cadenza regolare per preparare l'ordine del giorno e i dibattiti della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea e per affrontare qualsiasi altra tematica ritenuta necessaria.

Le riunioni dei Segretari Generali sono preparate e presiedute dal Segretario Generale o da altri funzionari del parlamento che esercita la presidenza della Conferenza dei Presidenti, dopo aver consultato la presidenza precedente e quella successiva. I Segretari Generali possono adottare disposizioni ulteriori relative alle pratiche e alle procedure tecniche.

#### **f) Rappresentanti dei parlamenti nazionali presso l'UE.**

I rappresentanti dei parlamenti nazionali contribuiscono a rafforzare la cooperazione interparlamentare promuovendo un regolare scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e tra i parlamenti nazionali e le istituzioni europee.

### **III. AMBITI DI COOPERAZIONE:**

La cooperazione interparlamentare riveste un'importanza particolare nei seguenti ambiti:

#### **a) Scambio di informazioni e buone prassi**

Lo scambio di informazioni e di buone prassi tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento Europeo in tutti i settori di attività ricompresi nei Trattati dell'Unione Europea costituisce uno degli ambiti più importanti della cooperazione interparlamentare, soprattutto con riferimento alle procedure per l'esame parlamentare sulle materie attinenti all'Unione Europea.

#### **b) Controllo sui principi di solidarietà e di proporzionalità**

I parlamenti nazionali rivestono un ruolo fondamentale nel controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per consentire un esame efficace i parlamenti nazionali sono esortati a scambiarsi informazioni sui progetti di atti normativi comunitari e la loro conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

### **IV. STUMENTI DI COOPERAZIONE**

#### **a) IPEX**

L'obiettivo dell'IPEX è di sostenere la cooperazione interparlamentare nell'Unione Europea assicurando una piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni relative a tutte le attività parlamentari attinenti all'UE. L'IPEX dovrebbe facilitare tra l'altro uno scambio tra i parlamenti di informazioni relative ai progetti di atti normativi comunitari, anche con riferimento alla conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sul sito web dell'IPEX è inoltre disponibile un calendario delle riunioni interparlamentari nell'Unione Europea.

#### **b) INFORMAZIONI, RICERCA E DOCUMENTAZIONE**

I parlamenti dovrebbero promuovere lo scambio di informazioni, ricerche e documentazione tramite tutti gli strumenti opportuni, tra cui la COSAC e il CERPD.

---

## **Annex - Planning & Practical arrangements**

### **Issues of common interest**

Taking into consideration the various working programmes and other strategic EU documents, the Secretaries General should identify and submit to the Conference of Speakers issues of common interest to focus on during the following years.

### **Meetings**

To facilitate planning and work for the parliaments an overview of activities should be provided. Information about regular meetings with sectoral committees or other established forums and networks, as well as intended ad hoc interparliamentary meetings, should be sent to the Secretary General of the parliament hosting the forthcoming EU Speakers' Conference in such a time as to allow him/her to present them at a meeting of Secretary Generals and include them in an annual or long-term calendar of meetings.

### **Calendar**

The Secretaries General should take note of national parliaments' and the European Parliament's scheduled regular meetings of sectoral committees, other established forums and networks, as well as intended ad hoc interparliamentary meetings and COSAC during presidencies.

A calendar should be prepared by the Secretaries General and submitted to the Conference of Speakers, subject to the right of any parliament to propose new initiatives.

### **Invitations**

Formal invitations to meetings should be sent to the Speakers of each Parliament with a copy to the Secretaries General.

### **Documentation**

The annual and long-term calendar should be published on the IPEX web site and continuously updated. All invitations, relevant information and documents regarding meetings should be made available through the IPEX web site.

### **Languages**

The host Parliaments should at least provide interpretation in English and French and technical facilities enabling those who so wish to bring their own interpreter. Documents should preferably be presented both in English and French.





## **Principi direttivi della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea**

### **Articolo 1**

(Composizione e metodi operativi)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea è composta dai Presidenti dei Parlamenti nazionali dei paesi membri dell'Unione europea e dal Presidente del Parlamento europeo, che vi partecipano in condizioni di parità.
2. Nelle attività della Conferenza è rispettata l'autonomia e la posizione costituzionale di ciascun Presidente.
3. I Presidenti possono essere sostituiti da un Vice Presidente della stessa Camera di appartenenza.
4. La Conferenza delibera per consenso.

### **Articolo 2**

(Obiettivi)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti opera, rispettando le differenze tra i poteri attribuiti ai suoi componenti, per tutelare e promuovere il ruolo dei Parlamenti e per svolgere un comune lavoro a servizio dell'attività dei Parlamenti.
2. A questi fini, la Conferenza costituisce sede di scambio di opinioni, informazioni ed esperienze, nonché di promozione di studi e azioni comuni tra i Presidenti dei Parlamenti su temi attinenti al ruolo dei Parlamenti e all'organizzazione delle funzioni parlamentari, anche in relazione alle forme e agli strumenti della cooperazione interparlamentare.

### **Articolo 3**

(Frequenza e luogo delle riunioni)

1. La Conferenza si riunisce annualmente su invito del/i Presidente/i del Parlamento ospitante.
2. Al termine di ciascuna riunione vengono stabilite le sedi delle due successive riunioni annuali.
3. Su proposta di un Presidente membro, appoggiata da due terzi dei componenti, può essere convocata una riunione straordinaria.

### **Articolo 4**

(Presidenza)

1. La Presidenza della Conferenza è esercitata dal/dai Presidente/i del Parlamento ospitante, a partire dalla conclusione della precedente riunione.
2. La Presidenza è responsabile dell'organizzazione della riunione.

### **Articolo 5**

(Ordine del giorno)

1. La Presidenza, tenendo anche conto delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Presidenti dei Parlamenti, anche per il tramite dei Segretari generali nella riunione preparatoria di cui all'articolo 9, predispone un progetto di ordine del giorno della riunione.
2. La data e il progetto di ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai Presidenti dei Parlamenti con un anticipo di almeno tre mesi per le riunioni ordinarie, e di un mese per le riunioni straordinarie; le relazioni o i documenti di lavoro sono diffusi di norma con almeno due settimane di anticipo.

## **Articolo 6**

(Resoconto delle riunioni)

1. La Presidenza cura la predisposizione di un resoconto delle riunioni e lo trasmette ai componenti.
2. La Presidenza e ciascuno dei componenti possono diffondere le opinioni ed i punti di vista espressi durante le riunioni senza impegnare l'insieme della Conferenza.

## **Articolo 7**

(Gruppi di lavoro)

1. Su proposta di uno dei membri, la Conferenza può costituire gruppi di lavoro, composti di Presidenti coadiuvati dai funzionari o dagli esperti da essi designati, per l'esame di questioni attinenti al ruolo dei Parlamenti e all'organizzazione delle funzioni parlamentari.
2. L'esame da parte della Conferenza delle questioni di maggiore complessità è di norma preparato da gruppi di lavoro.
3. La Conferenza definisce i criteri di formazione di ciascun gruppo di lavoro e ne affida il coordinamento a uno dei componenti, stabilendo la riunione nella quale le conclusioni del gruppo di lavoro devono essere iscritte all'ordine del giorno.
4. I gruppi di lavoro riferiscono alla Conferenza con una o più relazioni.

## **Articolo 8**

(Lingue)

1. Nelle riunioni della Conferenza è assicurata la traduzione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione.
2. I documenti scritti sono distribuiti in francese e in inglese, ed eventualmente nella lingua del Parlamento ospitante. La traduzione in altre lingue può essere fornita dal Parlamento interessato.

## **Articolo 9**

(Segretari generali)

1. I Segretari generali si riuniscono per consultarsi sul progetto di ordine del giorno o per qualsiasi altra consultazione reciproca.
2. I Segretari generali dei Parlamenti membri assistono i rispettivi Presidenti nelle riunioni della Conferenza.
3. L'organizzazione di tali riunioni spetta alla Presidenza della Conferenza e segue, per quanto possibile, i criteri previsti per la Conferenza stessa, salvo che per le lingue di lavoro, limitate all'inglese e al francese.

## **Articolo 10**

(Adozione e modifiche dei principi direttivi della Conferenza)

1. I presenti principi sono adottati, ed eventualmente modificati, per consenso.
2. Ogni componente può proporre modifiche ai presenti principi.
3. Le proposte di modifica devono essere trasmesse per iscritto, nelle lingue inglese e francese, a tutti i Presidenti dei Parlamenti almeno tre settimane prima della riunione della Conferenza; tali proposte sono iscritte all'ordine del giorno della riunione.
4. I testi autentici dei presenti principi sono redatti in inglese e in francese, e tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea a cura dei Parlamenti interessati.

Stockholm 13 April 2010

Dear Colleagues,


I am writing to you to inform you that we have been in contact with the IPU concerning the draft outcome document for the World Conference of Speakers and the issue of the status of the IPU.

As we all know from the recent IPU Assembly in Bangkok there are many doubts and reservations, especially within the 12+ group, regarding the proposal to transforming the IPU into a treaty based organisation. Since the issue is already on the agenda for the EU Speakers meeting in Stockholm 14-15 of May, I think that this would be an excellent opportunity for us to discuss this important question.

I therefore suggest that we delay our response to paragraph 31 in the draft outcome document for the World Conference of Speakers until after our discussion in Stockholm. This suggestion has been agreed upon with the IPU.

Looking forward to meeting you all in Stockholm!

Yours sincerely,

  
Per Westerberg





## 3<sup>ème</sup> CONFERENCE MONDIALE DES PRESIDENTS DE PARLEMENT

Nations Unies, Genève, 19-21 juillet 2010

SP-CONF/2010/6-DR

4 mars 2010

### PROJET DE DOCUMENT FINAL

1) Reddition de compte et représentation sont au cœur de la démocratie. Le Parlement est l'institution centrale de toute démocratie où la volonté du peuple s'exprime, où les lois sont votées et où le Gouvernement rend compte de son action. Nous, Présidents de parlement, sommes réunis à l'Organisation des Nations Unies à Genève pour réfléchir à la manière dont nos parlements peuvent contribuer à garantir cette reddition de compte démocratique au niveau planétaire pour le bien commun dans un monde en crise.

2) Depuis notre dernier sommet en 2005, le monde a connu des changements complexes et profonds. Nous vivons dans un monde de plus en plus multipolaire, caractérisé par un approfondissement de la mondialisation économique, assorti de changements radicaux des relations économiques internationales et de l'équilibre des forces. Nous observons aussi une plus forte adhésion populaire au multilatéralisme et à plus de démocratie dans les relations internationales.

3) Depuis 2005, croissance et développement économiques sont entravés par une crise financière et économique planétaire. Bien que l'économie mondiale montre aujourd'hui des signes de reprise, les fondamentaux économiques restent fragiles et certains problèmes profondément ancrés n'ont toujours pas été traités. La crise économique est aggravée par les problèmes liés aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire et énergétique et à la santé publique, dont les solutions nous échappent encore. Les catastrophes naturelles dévastatrices sont aujourd'hui plus fréquentes, et les menaces non traditionnelles qui pèsent sur la sécurité, comme le terrorisme, la prolifération des armes et le crime organisé, se sont encore considérablement aggravées.

4) Nous sommes plus que jamais convaincus que ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons faire face à ces problèmes mondiaux et à d'autres, et instaurer un monde meilleur pour tous. Même si nous divergeons parfois sur les politiques à suivre et les mesures à prendre, nous sommes unanimement d'avis que tous les pays, grands et petits, riches et pauvres, doivent travailler ensemble à la recherche de solutions par les enceintes multilatérales dont l'ONU est le pivot. Nous réaffirmons la volonté de nos parlements de s'engager pleinement dans cette voie.

A. Parlements et démocratie

5) Nos parlements sont des institutions nationales, indissociables de nos histoires et de nos cultures propres. Nous sommes fiers de notre indépendance souveraine que nous avons le devoir et la volonté de défendre.

6) Nous n'ignorons pas que la démocratisation est un processus de longue haleine pour tous les parlements et qu'il faut promouvoir une bonne pratique démocratique au sein de nos parlements, qu'ils soient de création récente ou qu'ils aient des siècles d'histoire. Nous sommes déterminés à nous aider mutuellement dans cette entreprise, les parlements les plus solides prêtant assistance aux plus faibles, les bonnes pratiques se généralisant pour le plus grand bénéfice de tous, dans le souci constant d'une participation plus active de nos citoyens à la gouvernance nationale et mondiale pour leur bien commun.

7) Instance collégiale des parlements du monde entier, l'Union interparlementaire s'appuie sur l'expertise collective de ses membres. Ensemble, nous nous engageons à rendre nos parlements plus représentatifs, transparents, accessibles, comptables de leur action et efficaces. Nous entendons aussi promouvoir des normes d'intégrité pour les parlements et leurs membres, conscients que l'appartenance au Parlement relève avant tout du service public, et nous défendrons les normes éthiques les plus strictes dans la vie publique.

8) Nous déclarons avec force que la proportion actuelle des femmes au Parlement n'est pas suffisante, et nous entendons redoubler d'efforts pour parvenir à une moyenne mondiale de 30 pour cent de femmes au Parlement d'ici à 2015.

9) Nous sommes préoccupés par le sentiment très répandu que la vie politique est un espace clos faisant peu de place aux opinions divergentes et à une réelle prise en considération des autres choix politiques possibles. Nous mettrons tout en œuvre pour que les droits de tous les parlementaires soient garantis. Les parlementaires doivent être libres de s'exprimer sans craindre harcèlement ou sanction, même s'ils s'écartent de la ligne de leur parti. De même, nous sommes résolus à promouvoir en politique une plus grande tolérance entre citoyens et entre dirigeants politiques, à travers l'éducation et la communication.

10) Défendre nos parlements, c'est aussi condamner sans ambages les cas où un parlement est dissous au mépris de la Constitution du pays, où des parlementaires sont déchus arbitrairement de leur mandat et où leurs droits de l'homme sont bafoués. Nous avons été les témoins récemment de situations de cette nature. Nous déplorons l'usurpation du pouvoir par la force, et la persécution des élus du peuple.

#### B. Les Parlements sur la scène internationale

11) Nous sommes convaincus que le monde continuera à faire face à des crises qui viendront bousculer l'ordre en place. Mais si elles sont gérées de manière plus démocratique, ces crises peuvent servir de tremplin vers un changement essentiel et régénérateur.

12) Nous constatons que cette évolution ne se concrétise pas vraiment aujourd'hui. Le déficit démocratique persiste. D'aucuns disent même qu'il se creuse. Ceux qui n'ont jamais eu voix au chapitre dans les affaires nationales ou mondiales restent sur la touche.

13) Alors même que les soubresauts engendrés récemment par la crise financière sont officiellement terminés, des millions de personnes continuent d'en subir les répercussions. L'âpreté du sort quotidien d'un nombre incalculable de personnes s'est considérablement accrue. Leurs souffrances vont perdurer mais, selon toute vraisemblance, elles passeront largement inaperçues. Nous restons convaincus que l'un des moyens clés de combler le fossé qui se creuse entre ceux qui ont les moyens d'avoir une vie confortable et ceux qui sont totalement démunis passe par des pratiques plus participatives au niveau international.

14) Le moment est venu de parier sur l'avenir. Les enceintes multilatérales d'aujourd'hui doivent accorder plus de considération aux opinions, aux perceptions et aux aspirations de tous ceux de nos congénères dont la voix n'est pas entendue.

15) Nous appelons donc une fois de plus à une plus grande participation parlementaire à la coopération internationale et nous réitérons les recommandations que nous avons faites lors de nos deux conférences précédentes. Nous sommes convaincus que nos parlements doivent être plus actifs dans les affaires internationales en contribuant aux négociations internationales et à leur suivi, en supervisant l'application des accords conclus par les gouvernements et en veillant au respect des normes internationales et de l'état de droit.

16) On ne pourra mobiliser la volonté politique et le soutien du public et assurer l'adhésion de la nation aux accords internationaux, et leur bonne application, que si les parlements et leurs membres sont bien informés et activement impliqués, au niveau tant national qu'international, durant tout le processus de consultation et de négociation. Nous sommes résolus à renforcer notre capacité à assumer ce rôle et nous demandons à nos gouvernements de travailler avec nous dans ce sens.

17) Les consultations entre parlements et gouvernements avant et pendant la négociation des accords internationaux devraient être chose courante. Il n'est pas réaliste d'attendre des parlements qu'ils ratifient les accords internationaux et légifèrent



pour en assurer la mise en application s'ils ne sont pas associés à la négociation dès les premiers stades. Plus généralement, la présence de parlementaires au sein des forums multilatéraux de négociation permettrait de renforcer la voix de ceux au nom desquels ces négociations sont conduites et d'assurer la viabilité à long terme de leur résultat.

18) Notre participation à la coopération internationale doit être fermement enracinée dans le travail quotidien de nos parlements, dont une grande partie vise la reddition de compte. Il est donc essentiel que nous mettions au point des indicateurs grâce auxquels les parlements pourront mesurer la bonne exécution des activités gouvernementales visant à relever les grands défis tels que changements climatiques et sécurité alimentaire et énergétique.

#### C. L'Organisation des Nations Unies

19) L'Organisation des Nations Unies est l'organisation internationale d'Etats souverains la plus universelle, la plus représentative et la plus indiscutable, et elle joue un rôle irremplaçable dans les affaires internationales. Nous nous engageons à soutenir l'Organisation et nous continuerons à approfondir notre coopération dans le respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies.

20) Nous prenons acte des réformes que l'Organisation des Nations Unies a engagées. Elle a mis en place de nouvelles instances qui commencent à démontrer leur utilité, et elle s'efforce d'instiller plus de cohérence à ses opérations sur le terrain. D'autres réformes sont possibles, néanmoins, pour en accroître la légitimité et l'efficacité et pour la rendre plus démocratique et plus représentative. Nous encourageons l'ONU à poursuivre dans cette voie, notamment par la revitalisation de l'Assemblée générale et la modernisation du Conseil de sécurité. Nous croyons aussi que les Etats Membres doivent investir davantage dans le développement, la paix et la sécurité internationales, et les droits de l'homme, et dans l'intégration du principe de l'égalité des hommes et des femmes à tous les programmes et activités des Nations Unies.

21) Nous saluons le travail accompli par l'Organisation des Nations Unies pour donner un cadre aux objectifs de développement dans le monde entier grâce à l'adoption des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Nous souscrivons aux OMD et aux 21 cibles concrètes qui les traduisent. De grands efforts ont été consentis pour atteindre ces cibles mais, si l'évolution récente se confirme, un nombre alarmant d'entre elles ne seront pas atteintes. Les gouvernements, ceux des pays industrialisés en particulier, doivent honorer les engagements qu'ils ont pris de financer les activités programmées, nonobstant les difficultés engendrées par la crise financière et économique.

22) Dans ce domaine comme dans tant d'autres, nous avons tous intérêt à ce que s'instaure une relation plus étroite et plus forte entre les parlements et l'ONU. Les Objectifs du Millénaire pour le développement ne seront pas atteints si nul n'est tenu de répondre du succès des actions entreprises. Démocratie, sécurité, développement, droits de l'homme et égalité des hommes et des femmes sont inextricablement liés. Nos parlements peuvent faire davantage pour que les objectifs de développement soient pris en compte dans notre travail quotidien et traduits sous la forme de programmes et textes de loi au plan national. Nous nous engageons à soutenir ces efforts, à en surveiller de près l'avancement et faire ce qui nous incombe pour atteindre ces objectifs d'ici à 2015.

23) Nous constatons que le bilan accompli est loin d'être négligeable. Un coup d'œil rétrospectif sur notre premier sommet en 2000 fait apparaître dix années de progrès encourageants. Nos parlements ont tiré profit de la prise de conscience, au sein des Nations Unies, du rôle crucial qu'ils jouent dans la mise en place d'un socle législatif propice au développement et dans le renforcement de l'état de droit, aujourd'hui reconnu comme une condition indispensable au développement. Les résultats des Sommets récents ont sanctionné ce constat, en particulier en matière d'aide au développement. L'ONU a aussi commencé à prendre conscience de la nécessité de soutenir et d'accompagner les parlements les plus fragiles dans le cadre de ses activités visant à reconstruire l'Etat dans les pays sortant d'un conflit. Et l'ONU juge de plus en plus utile de tenir les parlements dûment informés de ses projets et activités.

24) Mais tout cela ne suffit pas et nous attendons de l'Union interparlementaire qu'elle contribue à forger une relation de travail plus étroite et plus fructueuse entre l'ONU et nos parlements.

D. L'Union interparlementaire

25) Nous sommes fiers de l'UIP et de ses nombreuses réalisations qui s'étendent sur trois siècles. Nos prédécesseurs, qui ont fondé l'Organisation il y a 120 ans, et leurs successeurs ont contribué à jeter les bases de la coopération politique internationale et du multilatéralisme.

26) Aujourd'hui, l'Union interparlementaire est l'organisation internationale des parlements nationaux et le pendant parlementaire mondial de l'Organisation des Nations Unies. Elle facilite le dialogue et la coopération politiques au sein des pays et entre les pays. Elle promeut et défend la démocratie. Elle arrête des normes, diffuse les bonnes pratiques et apporte un appui concret à l'édification de parlements démocratiques. Elle renforce la capacité de nos parlements à servir la paix, la sécurité et le développement. Elle défend les droits de l'homme des parlementaires et promeut le respect des normes et des principes universels des droits de l'homme. Elle œuvre à l'égalité entre les sexes et à la participation des femmes à la vie politique et publique. Elle aide nos parlements à faire face à un ordre du jour international toujours plus chargé et à instiller une dimension parlementaire aux travaux de l'Organisation des Nations Unies.

27) L'Union interparlementaire est un forum mondial indispensable au débat, au dialogue et à la coopération politiques parlementaires. C'est aussi une organisation tournée vers l'action qui entreprend des activités concrètes à l'appui de nos parlements. Elle fonctionne avec un budget modeste et n'est pas obérée par un secrétariat pléthorique. C'est une institution sans équivalent dans l'éventail des organisations multilatérales.

28) Nous invitons l'UIP à développer et renforcer ses programmes à l'appui de nos parlements. Nous voyons dans l'Organisation un centre d'excellence unique associé aux parlements et à la démocratie, et nous voulons voir l'UIP développer encore son action. L'UIP pourrait aussi faire davantage pour aider nos parlements à faire face aux Objectifs du Millénaire pour le développement et aux grands défis mondiaux de l'heure comme les changements climatiques, la sécurité alimentaire et énergétique, la santé publique, les migrations, la prévention des catastrophes, et le crime organisé.

29) Nous déclarons solennellement que l'UIP est l'instance internationale la mieux placée pour renforcer les relations entre Parlements et ONU. En sa qualité d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies depuis 2002, l'UIP joue ce rôle de façon croissante. A cette fin, nous encourageons l'Organisation des Nations Unies, ses Etats membres et l'Union interparlementaire à œuvrer à la conclusion entre les deux institutions d'un accord de coopération nouveau et renforcé dans tous les domaines, et à lui donner la force stratégique qui lui manque pour devenir opérationnel dans tout le système onusien.

30) Conformément aux recommandations des deux premières Conférences des Présidents de parlement visant à combler le déficit démocratique dans les relations internationales, nous encourageons également l'UIP à promouvoir chez les institutions de Bretton-Woods une plus grande obligation de rendre compte et de transparence, au niveau tant national qu'international. Au niveau national, cela entraînera une interaction plus directe et formelle entre parlements et représentants de la Banque mondiale et du FMI. Au niveau mondial, nous encourageons l'UIP à contribuer à tenir les parlements informés des décisions adoptées par les organes directeurs de la Banque mondiale et du FMI, et à contribuer à renforcer la capacité des parlements à exercer leur rôle dans le processus budgétaire et dans la prise de décision économique, en général.

31) Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer l'UIP et de la doter des moyens politiques, matériels et financiers et des ressources humaines dont elle a besoin pour mener à bien la mission que nous préconisons. Nous nous proposons de

travailler avec l'UIP pour atteindre ces objectifs et invitons les parlements et les gouvernements à apporter leur concours à cette entreprise. Nous encourageons l'UIP à collaborer avec les Etats à la conclusion d'un instrument international qui sauvegarderait l'indépendance parlementaire propre à l'UIP tout en lui conférant formellement le statut d'organisation internationale issue d'un traité conclu par les Etats.

32) Nous concluons nos délibérations sur un sentiment d'optimisme prudent. Le monde est confronté à de multiples crises d'une ampleur sans précédent. Toutefois, comme jamais auparavant, nous avons le sentiment commun que nous ne pourrions relever ces défis qu'en travaillant ensemble et nous, qui sommes mandatés par le peuple pour le représenter, seront à la hauteur de ce mandat. Dans nos parlements, nous pouvons et allons faire ce qui nous incombe pour garantir la transparence démocratique mondiale pour le bien commun de l'humanité.

